

Bruxelles, 12 dicembre 2017
(OR. en)

15235/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0375 (COD)**

**ENER 485
CLIMA 334
CODEC 1968**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	7204/6/17 REV 6 ENER 109 CLIMA 61 CODEC 365
n. doc. Comm.:	15090/17 ENER 412 CLIMA 167 IA 123 CODEC 1788 REV 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009, il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 - Orientamento generale

1. La Commissione ha adottato il pacchetto "Energia pulita per tutti i cittadini europei", che include la proposta di regolamento sulla governance, il 30 novembre 2016. Il pacchetto è stato presentato al Consiglio TTE (Energia) nel dicembre 2016. I ministri hanno avuto un primo scambio di opinioni nel febbraio 2017 e, a seguito dell'esame delle valutazioni d'impatto e dei primi cicli di esame dettagliato delle proposte, nel giugno 2017 è stata presentata ai ministri una relazione sullo stato di avanzamento del pacchetto.
Nel corso della presidenza estone hanno avuto luogo intensi negoziati sul progetto di regolamento con la partecipazione di esperti in materia di energia e di clima; comprese tre discussioni in sede di Coreper.

2. La proposta della Commissione è stata migliorata in vari modi. L'onere amministrativo per gli Stati membri nei loro piani nazionali per l'energia e il clima (articolo 4, allegato I) e nelle successive relazioni intermedie (articoli da 15 a 23) è leggermente diminuito, tramite la soppressione dei nuovi obblighi di comunicazione proposti, e rendendo facoltativi gli obblighi di pianificazione e di comunicazione meno essenziali. Sono stati fissati termini più realistici per i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri (Articolo 3, paragrafo 1) e i relativi progetti (articolo 9, paragrafo 1). È stata introdotta una maggiore flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda la traiettoria fino al loro contributo al conseguimento dell'obiettivo a livello dell'UE per il 2030, rendendo tale traiettoria non lineare (articolo 4, lettera a), punto 2), sottopunto i.). Tuttavia, tale flessibilità è stata "controbilanciata" con l'aggiunta di due "punti di riferimento" (articolo 4, lettera a), punto 2) sottopunto i.) che possono innescare azioni supplementari qualora essi non siano raggiunti, e mediante l'aggiunta di disposizioni più dettagliate per la valutazione da parte della Commissione degli sforzi previsti intrapresi dagli Stati membri per le energie rinnovabili, sulla base di criteri oggettivi (articolo 27, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1, lettera d) punti da i) a v)). Dopo lunghe discussioni, la maggior parte degli Stati membri sembra disposta ad accettare il compromesso della presidenza sulle traiettorie indicative e i punti di riferimento, anche se alcuni Stati membri continuano a sostenere valori inferiori o superiori. Il "meccanismo destinato a colmare i divari" di cui all'articolo 27, che specifica in che modo la scarsità di ambizione o di progressi dovrebbe essere sanata da azioni intraprese dagli Stati membri e dalla Commissione, è stato ulteriormente sviluppato. In particolare l'articolo 27, paragrafo 4, è stato rafforzato, in modo tale che, se i punti di riferimento sulla traiettoria dell'Unione non sono raggiunti, gli Stati membri che sono al di sotto del loro punto/dei loro punti di riferimento nazionale devono garantire che questo divario sarà oggetto di misure supplementari intese a colmarlo. Il processo iterativo tra gli Stati membri e la Commissione è stato rafforzato con l'aggiunta di un nuovo articolo 29 bis sul monitoraggio politico del processo di governance da parte del Consiglio. Sono stati aggiunti ulteriori dettagli sul funzionamento di un meccanismo di finanziamento (articolo 27, paragrafo 4, lettera c) e paragrafo 4 bis) che consentirà agli Stati membri, se lo desiderano, di contribuire finanziariamente alla realizzazione di progetti sull'energia rinnovabile nell'Unione, allo scopo di aumentare in tal modo i loro sforzi nazionali. Le disposizioni relative all'obiettivo di interconnessione elettrica e agli "sforzi in fasi precoci" degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile sono state rafforzate.

In generale, si è fatta molta attenzione a rispettare le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 (che non solo menzionavano gli obiettivi dell'UE ma stipulavano anche che non avrebbero dovuto esserci obiettivi vincolanti a livello nazionale). Inoltre, alcuni aspetti della proposta, tra cui, in particolare, il calendario di presentazione dei piani nazionali per l'energia e il clima da parte degli Stati membri, la semplificazione degli obblighi di comunicazione e la riduzione dell'onere amministrativo, sono state allineate con le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 sul sistema di governance dell'Unione dell'energia.

Un compromesso equilibrato è stato pertanto raggiunto, come riportato nell'allegato. Il Parlamento europeo deve giungere a un accordo sul suo mandato negoziale per il presente progetto di regolamento nel gennaio 2018.

3. Si invita il Consiglio a raggiungere un accordo sul progetto di orientamento generale che figura nell'allegato.

p.m. Le modifiche rispetto al documento precedente (7204/7/17 REV 7) sono indicate in **grassetto** sottolineato; le soppressioni sono contrassegnate con [].

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione continuano a essere indicate in **grassetto** e con [].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima,

che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009, il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

[visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,]

[visto il parere del Comitato delle regioni²,]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

- (1) Il presente regolamento stabilisce la necessaria base legislativa per una governance affidabile e trasparente che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi dell'Unione dell'energia attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte dell'Unione e degli Stati membri, promuovendo i principi dell'iniziativa "Legiferare meglio" dell'Unione europea.
- (2) L'Unione europea dell'energia dovrebbe coprire cinque dimensioni fondamentali: la sicurezza energetica; il mercato interno dell'energia; l'efficienza energetica; il processo di decarbonizzazione; la ricerca, l'innovazione e la competitività.
- (3) L'obiettivo di un'Unione dell'energia resiliente e articolata intorno a una politica ambiziosa per il clima è di fornire ai consumatori dell'UE - famiglie e imprese - energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili: ciò richiede una radicale trasformazione del sistema energetico europeo. **Tale trasformazione del sistema energetico è inoltre strettamente connessa alla necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di promuovere l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in particolare promuovendo l'efficienza energetica e i risparmi energetici e sviluppando energie nuove e rinnovabili.** Questo obiettivo [] può essere conseguito solo mediante un'azione coordinata, che combini sia atti legislativi sia atti non legislativi, a livello dell'Unione e nazionale.
- (4) La proposta della Commissione è stata sviluppata in parallelo a una serie di iniziative settoriali di politica energetica - e insieme a queste viene adottata - incentrate in particolare sull'energia rinnovabile, sull'efficienza energetica e sulla struttura del mercato. Le iniziative formano un unico pacchetto all'insegna del tema trasversale "efficienza energetica al primo posto", della leadership mondiale dell'Unione nel settore dell'energia rinnovabile e dell'equità del trattamento dei consumatori di energia.

- (5) Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha approvato il quadro 2030 dell'Unione per il clima e l'energia, basato su quattro obiettivi chiave **a livello di UE**: ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, migliorare l'efficienza energetica di almeno il 27%, **obiettivo indicativo da riesaminare entro il 2020** al fine di raggiungere un livello pari al 30%, portare almeno al 27% la quota dell'energia da fonti rinnovabili consumata nell'Unione e almeno al 15% l'interconnessione elettrica. Il quadro precisa che l'obiettivo in materia di energia rinnovabile è vincolante a livello dell'Unione e sarà realizzato collettivamente dagli Stati membri mediante contributi coordinati a tal fine.
- (6) L'obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, è stato formalmente approvato in occasione del Consiglio "Ambiente" del 6 marzo 2015, quale contributo previsto, determinato a livello nazionale, dell'UE e dei suoi Stati membri all'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi è stato ratificato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016³ ed è entrato in vigore il 4 novembre 2016; sostituisce l'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. Alla luce di quanto sopra, è pertanto opportuno aggiornare il sistema dell'Unione per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti.

³ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

- (7) Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha inoltre convenuto⁴ di sviluppare un sistema di governance affidabile, trasparente e privo di oneri amministrativi superflui per contribuire a garantire che l'UE rispetti i suoi obiettivi di politica energetica, con la necessaria flessibilità per gli Stati membri e nel pieno rispetto della loro libertà di stabilire il proprio mix energetico. Il Consiglio ha sottolineato che il sistema di governance dovrebbe basarsi sugli elementi portanti già esistenti, come i programmi nazionali per il clima e i piani nazionali per le rinnovabili e l'efficienza energetica, senza dimenticare la necessità di razionalizzare e riunire filoni di pianificazione e comunicazione separati. Ha inoltre convenuto di accrescere il ruolo e i diritti dei consumatori, la trasparenza e la prevedibilità per gli investitori, fra l'altro mediante il monitoraggio sistematico di indicatori chiave per un sistema energetico sicuro, competitivo, affidabile e sostenibile a prezzi accessibili, facilitando il coordinamento delle politiche energetiche nazionali e favorendo la cooperazione regionale fra gli Stati membri.
- (8) La strategia della Commissione per l'Unione dell'energia, del 25 febbraio 2015, afferma la necessità di una governance integrata per assicurare che le azioni relative all'energia - a livello unionale, regionale, nazionale e locale - contribuiscano tutte al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia estendendo così a tutte le cinque dimensioni che la caratterizzano il campo di applicazione della governance, al di là del quadro 2030 per il clima e l'energia.
- (9) Nella sua comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia del 18 novembre 2015⁵ la Commissione ha inoltre specificato che i piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in grado di affrontare tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia, sono strumenti necessari per una migliore pianificazione strategica in entrambi questi settori. Nel quadro della comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia, gli orientamenti della Commissione destinati agli Stati membri e riguardanti i piani nazionali integrati per l'energia e il clima fornivano la base sulla quale gli Stati membri potevano iniziare a elaborare piani nazionali per il periodo dal 2021-2030 e stabilivano i principali pilastri del processo di governance. La comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia rilevava inoltre l'opportunità di ancorare la governance nella legislazione.

⁴ Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 (EUCO 169/14).

⁵ Comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia 2015 del 18.11.2015, COM(2015) 572 final.

- (10) Le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015⁶ riconoscevano la governance quale strumento essenziale per realizzare l'Unione dell'energia efficacemente ed efficientemente e per raggiungerne gli obiettivi. Le conclusioni sottolineavano che il sistema di governance dovrebbe basarsi sia sui principi dell'integrazione della pianificazione strategica e della comunicazione relativa all'attuazione delle politiche in materia di clima ed energia sia sui principi del coordinamento tra i soggetti responsabili di tali politiche, a livello unionale, regionale e nazionale. Evidenziavano inoltre come la governance dovrebbe, da un lato, garantire il raggiungimento degli obiettivi convenuti in materia di clima ed energia per il 2030 e, dall'altro, monitorare i progressi collettivi dell'Unione nel raggiungimento degli obiettivi strategici inerenti a tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia.
- (11) La risoluzione del Parlamento europeo "Verso un'Unione europea dell'energia" del 15 dicembre 2015⁷ chiedeva un quadro di governance dell'Unione dell'energia ambizioso, affidabile, trasparente, democratico, pienamente inclusivo per quanto riguarda la partecipazione del Parlamento europeo e in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia.
- (11 bis) Il Consiglio europeo ha sottolineato a più riprese la necessità di adottare misure urgenti allo scopo di garantire il conseguimento dell'obiettivo minimo del 10% delle interconnessioni per l'energia elettrica. Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha convenuto che la Commissione europea, sostenuta dagli Stati membri, adotterà misure urgenti allo scopo di garantire il conseguimento dell'obiettivo minimo del 10% delle interconnessioni per l'energia elettrica, con la massima urgenza, e non oltre il 2020 almeno per gli Stati membri che non abbiano ancora raggiunto un livello minimo di integrazione nel mercato interno dell'energia. La recente comunicazione della Commissione "Rafforzare le reti energetiche dell'Europa"⁸ valuta i progressi verso il conseguimento dell'obiettivo di interconnessione del 10% e suggerisce modi per rendere operativo l'obiettivo di interconnessione del 15%.**

⁶ Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 (14459/15).

⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015, "Verso un'Unione europea dell'energia" (2015/2113(INI)).

⁸ COM(2017) 718 final

- (12) Pertanto, il principale obiettivo della governance dell'Unione dell'energia dovrebbe essere quello di consentire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia. **Tali obiettivi derivano dalla politica dell'Unione in materia di energia e dalla necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di promuovere l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, come previsto dai trattati dell'UE. Nessuno di questi due obiettivi, tra loro inscindibili, può essere considerato secondario rispetto all'altro.** Il presente regolamento è quindi legato alla normativa settoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Gli Stati membri devono poter scegliere in modo flessibile le politiche che meglio si adattano alle preferenze nazionali e al loro mix energetico, purché tale flessibilità sia compatibile con l'ulteriore integrazione del mercato, l'intensificazione della concorrenza, il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e il passaggio graduale a un'economia a basse emissioni di carbonio.
- (13) La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio necessita di cambiamenti del comportamento e degli incentivi per quanto riguarda gli investimenti in tutto lo spettro delle politiche. Per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è necessario stimolare l'efficienza e l'innovazione dell'economia europea; da ciò dovrebbero derivare in particolare anche miglioramenti della qualità dell'aria.
- (14) Dato che i gas a effetto serra e gli inquinanti atmosferici provengono in gran parte dalle stesse fonti, una politica che mira alla riduzione dei gas a effetto serra può produrre benefici anche per la qualità dell'aria, che potrebbero compensare in parte o in toto i costi a breve termine della mitigazione. Poiché i dati comunicati a norma della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ rappresentano un fondamentale contributo alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra e dei piani nazionali, occorre riconoscere l'importanza della coerenza tra la direttiva 2001/81/CE e l'inventario dei gas a effetto serra per quanto riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati.

⁹ Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

- (15) L'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ ha evidenziato la necessità di creare sinergie e coerenza con gli obblighi di comunicazione previsti da altri strumenti giuridici, in particolare dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, dal regolamento (EC) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e dal regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. Per garantire la qualità della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra l'impiego di dati coerenti è fondamentale.
- (16) In linea con il forte impegno della Commissione sul legiferare meglio, la governance dell'Unione dell'energia dovrebbe portare a una diminuzione significativa dell'onere amministrativo per gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione e dovrebbe contribuire a garantire la coerenza e l'adequazione delle politiche e delle misure sia a livello unionale sia a livello nazionale per quanto riguarda la trasformazione del sistema energetico e la transizione verso un'economia a **basse emissioni di [] gas a effetto serra.**

¹⁰ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

¹¹ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

¹² Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

- (17) È opportuno assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia mediante una combinazione di iniziative unionali e di politiche nazionali coerenti delineate nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La normativa settoriale unionale in materia di energia e clima stabilisce obblighi di pianificazione, che si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale. Il fatto che siano stati introdotti in momenti diversi ha però portato a sovrapposizioni e a un'insufficiente presa in considerazione delle sinergie e delle interazioni tra i vari settori d'intervento. Le attività, attualmente separate, di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima dovrebbero essere quanto più possibile razionalizzate e integrate.
- (18) I piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero estendersi su periodi di dieci anni e fornire una panoramica del sistema energetico e dell'assetto programmatico correnti. I piani dovrebbero stabilire obiettivi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e per le corrispondenti politiche e misure intese a conseguire tali obiettivi e dovrebbero, inoltre, avere una base analitica. I piani nazionali per il primo periodo (2021-2030) dovrebbero dedicare particolare attenzione agli obiettivi 2030 relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'energia rinnovabile, all'efficienza energetica e all'interconnessione elettrica. Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che i piani nazionali siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla loro realizzazione. **Nel definire i piani nazionali, gli Stati membri possono basarsi sulle strategie o sui piani nazionali esistenti. Per il primo progetto di piano nazionale e per il primo piano nazionale si prevede un termine diverso rispetto ai piani successivi al fine di fornire agli Stati membri un tempo di preparazione adeguato per i rispettivi primi piani in seguito all'adozione del presente regolamento. Si incoraggiano tuttavia gli Stati membri a presentare i primi progetti di piani nazionali quanto prima nel 2018 per consentire un'adeguata preparazione, in particolare per il dialogo facilitativo da organizzare nel 2018 nel quadro dell'accordo di Parigi.**
- (19) È opportuno stilare un modello obbligatorio per i piani nazionali, per garantire che siano sufficientemente completi e facilitarne il confronto e l'aggregazione, assicurando al contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per stabilire i dettagli dei singoli piani, nel rispetto di preferenze e specificità domestiche.

- (20) L'attuazione delle politiche e delle misure inerenti al settore dell'energia e del clima incide sull'ambiente. È pertanto opportuno che gli Stati membri procurino ai cittadini tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione e consultazione per la preparazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità, se del caso, con le disposizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e della Convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Århus"), del 25 giugno 1998. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione di questi piani nazionali integrati.
- (21) La cooperazione regionale è fondamentale per garantire un'efficace realizzazione degli obiettivi dell'Unione dell'energia. Ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di presentare osservazioni sui piani degli altri Stati membri prima della loro definizione finale, in modo da evitare incongruenze ed eventuali effetti negativi su altri Stati membri e garantire il conseguimento collettivo degli obiettivi comuni. La cooperazione regionale - sia al momento dell'elaborazione e della definizione finale dei piani nazionali sia quando vengono successivamente attuati - è essenziale per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle misure e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza energetica.
- (22) I piani nazionali dovrebbero essere stabili al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza per gli investitori. Tuttavia, nei dieci anni coperti dal primo periodo è opportuno prevedere un aggiornamento dei piani per garantire agli Stati membri l'opportunità di adeguarsi a significativi mutamenti di circostanze. Per i piani che coprono il periodo 2021-2030, gli Stati membri dovrebbero procedere all'aggiornamento entro il **30 giugno [] 2024**. I traguardi, gli obiettivi e i contributi dovrebbero essere modificati solo per rispecchiare un aumento complessivo dell'ambizione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi 2030 per l'energia e il clima. Quando procedono all'aggiornamento, gli Stati membri dovrebbero anche sforzarsi di attenuare eventuali impatti ambientali negativi evidenziati nella comunicazione integrata.

¹⁵ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

- (23) Le strategie per le basse emissioni a lungo termine sono essenziali per contribuire alla trasformazione economica, all'occupazione, alla crescita e alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro nonché per progredire in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi verso l'obiettivo a lungo termine fissato dall'accordo di Parigi. Inoltre, le Parti dell'Accordo di Parigi sono invitate a comunicare entro il 2020 le rispettive strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio sul lungo periodo, ossia fino alla metà del secolo.
- (24) Analogamente a quanto avviene per la pianificazione, la normativa settoriale dell'Unione nei settori dell'energia e del clima fissa anche obblighi di comunicazione, molti dei quali si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale; tuttavia, questi obblighi sono stati introdotti in momenti diversi, con conseguenti sovrapposizioni e un'insufficiente presa in considerazione di sinergie e interazioni tra i vari ambiti strategici, quali la mitigazione dei gas a effetto serra, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e l'integrazione del mercato. Per trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire un seguito adeguato all'attuazione dei piani nazionali e la necessità di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero stilare relazioni intermedie biennali sull'avanzamento nell'attuazione dei piani e sugli altri sviluppi inerenti il sistema energetico. Alcune comunicazioni, tuttavia, dovrebbero mantenere una cadenza annuale, in particolare quelle conseguenti agli obblighi di comunicazione in campo ambientale derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("convenzione UNFCCC") e dalla normativa dell'Unione.
- (25) Le relazioni intermedie integrate degli Stati membri dovrebbero riflettere gli elementi indicati nel modello per i piani nazionali. Il modello per le relazioni intermedie integrate dovrebbe essere riportato nel o nei successivi atti di esecuzione, data la natura tecnica di queste relazioni e il fatto che le prime sono previste per il 2023. È necessario produrre relazioni intermedie al fine di garantire la trasparenza nei confronti dell'Unione, degli altri Stati membri e degli operatori del mercato, compresi i consumatori. Le relazioni dovrebbero coprire le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ponendo contemporaneamente l'accento, per il primo periodo, sui settori coperti dagli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia.

- (26) In forza della convenzione UNFCC, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e comunicare alla conferenza delle Parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi di tutti i gas a effetto serra, utilizzando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle Parti. Gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra sono cruciali per consentire il monitoraggio dei progressi nell'attuazione della dimensione della decarbonizzazione e per valutare la conformità con la legislazione in materia di clima, in particolare il regolamento XXX [OPOCE: atto n. XXX relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra di cui gli Stati membri devono farsi carico nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]¹⁶ ("Regolamento [] [ESR]") e il regolamento XXX [OPOCE: atto n. numero dell'atto XXX relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici] ("Regolamento [] [LULUCF]")¹⁷.
- (27) La decisione 1/CP.16 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCC prevede l'istituzione di sistemi nazionali per la stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi di tutti i gas a effetto serra: il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione di detti sistemi nazionali.

¹⁶ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹⁷ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (28) L'esperienza pratica dell'applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013 ha mostrato l'importanza che rivestono la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni. Sulla base di tale esperienza, il presente regolamento dovrebbe far sì che gli Stati membri comunichino le loro politiche, misure e proiezioni, in quanto componenti essenziali delle relazioni intermedie. Le informazioni comunicate nelle relazioni dovrebbero essere essenziali per dimostrare la tempestiva attuazione degli obblighi previsti dal regolamento [] [ESR]. Il funzionamento e il costante miglioramento dei sistemi a livello dell'Unione e degli Stati membri, accompagnati da orientamenti più chiari in materia di comunicazione, dovrebbero contribuire significativamente a consolidare le informazioni necessarie per valutare i progressi nella dimensione legata alla decarbonizzazione.
- (29) Il presente regolamento dovrebbe garantire che gli Stati membri comunichino informazioni sull'adeguamento ai cambiamenti climatici e sulla messa a disposizione di un sostegno finanziario, tecnologico e di sviluppo delle capacità destinato ai paesi in via di sviluppo, facilitando così l'attuazione degli impegni dell'Unione ai sensi della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi. Inoltre, sono importanti, anche nel contesto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e in particolare per quanto concerne l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, ad esempio la disponibilità di acqua di raffreddamento per le centrali elettriche o di biomassa per la produzione di energia, le informazioni sulle azioni nazionali di adattamento e sostegno e quelle sul sostegno relativo alla dimensione esterna dell'Unione dell'energia.

(29 bis) L'accordo di Parigi ribadisce che le parti dovrebbero, al momento di adottare azioni volte ad affrontare i cambiamenti climatici, rispettare, promuovere e valutare i rispettivi obblighi in materia di diritti umani e di parità di genere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto integrare adeguatamente la dimensione dei diritti umani e della parità di genere nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle strategie per le basse emissioni a lungo termine. Attraverso le relazioni intermedie biennali dovrebbero comunicare le informazioni relative al modo in cui l'attuazione dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima contribuisce alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

- (30) Al fine di limitare l'onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe istituire una piattaforma per la comunicazione online intesa a facilitare la comunicazione e a promuovere la cooperazione, in modo da **facilitare** [] la trasmissione tempestiva delle relazioni **nonché** [] una maggiore trasparenza per le comunicazioni nazionali. La piattaforma per la comunicazione online dovrebbe integrare, rafforzare e sfruttare le procedure vigenti in materia di comunicazione, le banche dati e gli strumenti elettronici quali quelli dell'Agenzia europea dell'ambiente, di Eurostat e del Centro comune di ricerca, avvalendosi anche degli insegnamenti tratti dal sistema di ecogestione e audit dell'Unione.
- (31) Per quanto riguarda i dati che devono essere trasmessi alla Commissione attraverso la pianificazione e comunicazione a livello nazionale, le informazioni provenienti dagli Stati membri non dovrebbero duplicare i dati e le statistiche già rese disponibili tramite Eurostat nel contesto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ nello stesso formato richiesto dal presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di pianificazione e comunicazione, e ancora disponibili presso Eurostat con gli stessi valori. Se disponibili e idonei in termini di tempistica, i dati comunicati e le proiezioni fornite nei piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero coerentemente basarsi sui dati Eurostat e sulla metodologia utilizzata per la comunicazione dei dati statistici europei conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

- (32) In vista del conseguimento collettivo degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, è importante che la Commissione valuti i piani nazionali e, per mezzo di relazioni intermedie, la loro attuazione. Per il primo decennio ciò riguarderà in particolare il raggiungimento degli obiettivi 2030 per l'energia e il clima fissati a livello unionale e i contributi nazionali per il loro conseguimento. Le valutazioni dovrebbero svolgersi su base biennale (oppure, ma solo se necessario, su base annuale) per poi essere consolidate nell'ambito delle relazioni della Commissione sullo stato dell'Unione dell'energia.
- (33) Il trasporto aereo incide sul clima del pianeta in conseguenza dell'emissione di CO₂ e di altre emissioni, comprese quelle di ossidi di azoto, nonché a causa di altri meccanismi quali l'aumento della formazione di cirri. Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche in merito a tali effetti, il Regolamento (UE) n. 525/2013 prevede già una valutazione aggiornata degli impatti sul clima globale di sostanze diverse dalla CO₂ generate dal trasporto aereo. È opportuno che la modellizzazione usata al riguardo sia adeguata al progresso scientifico. Sulla base delle valutazioni degli impatti, la Commissione potrebbe prendere in esame pertinenti opzioni strategiche per farvi fronte.

(34) Per garantire la coerenza tra le politiche nazionali e unionali e gli obiettivi dell'Unione dell'energia, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in un dialogo continuativo. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardanti, tra l'altro, il livello di ambizione dei progetti di piani nazionali, la successiva attuazione delle politiche e misure dei piani nazionali notificati, nonché le altre politiche e misure nazionali rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia.

Nonostante le raccomandazioni non siano vincolanti, come stabilito dall'articolo 288 del TFUE, gli Stati membri dovrebbero tuttavia tenerne debitamente [] conto e spiegare nelle successive relazioni intermedie in che modo vi hanno provveduto []. Per quanto riguarda l'energia rinnovabile, la valutazione della Commissione dovrebbe fondarsi su criteri oggettivi, mentre l'analisi della Commissione che sottolinea le sue valutazioni può contenere elementi quantitativi, le raccomandazioni della Commissione dovrebbero restare di natura qualitativa e non dovrebbero includere livelli quantitativi di ambizione nazionale per l'anno 2030. Se la Commissione formula una raccomandazione relativa al progetto di piano nazionale di uno Stato membro, dovrebbe farlo quanto più rapidamente possibile visto che, da un lato, deve sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, occorre garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il suo piano nazionale ed è necessario che vi provveda senza ritardo.

(34 bis) La diffusione dell'energia rinnovabile efficiente in termini di costi è uno [] dei criteri oggettivi essenziali [] per la valutazione dei contributi degli Stati membri. La struttura dei costi relativi alla diffusione dell'energia rinnovabile è complessa e varia notevolmente tra gli Stati membri. Non comprende semplicemente i costi dei sistemi di sostegno ma, tra le altre cose, anche i costi di connessione degli impianti, il backup del sistema, la messa in sicurezza del sistema e i costi che devono essere sostenuti per rispettare le restrizioni di carattere ambientale. Pertanto, nel comparare gli Stati membri sulla base di tale criterio, si dovrebbero contabilizzare tutti i costi relativi alla diffusione, siano essi sostenuti dallo Stato membro, dai consumatori finali o dai promotori dei progetti. Le raccomandazioni della Commissione in materia di ambizioni in materia di rinnovabili degli Stati membri dovrebbero essere basate su una metodologia che tiene conto di vari criteri oggettivi che interessano lo sviluppo delle energie rinnovabili. Pertanto la metodologia per la valutazione dell'ambizione in materia di energie rinnovabili degli Stati membri dovrebbe indicare i relativi sforzi compiuti dagli Stati membri, prendendo altresì in considerazione le pertinenti circostanze che riguardano lo sviluppo delle energie rinnovabili. La metodologia dovrebbe includere dati provenienti da fonti di dati quantitative e/o qualitative indipendenti.

(35) Se l'ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, o dei loro aggiornamenti, fosse insufficiente per il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo periodo, per il raggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a livello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi (in modo da colmare eventuali "divari di ambizione"). Qualora i progressi dell'Unione verso questi obiettivi e traguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la Commissione dovrebbe, oltre a formulare raccomandazioni, [] **proporre misure e ricorrere ai pertinenti conferimenti di potere** a livello unionale o gli Stati membri dovrebbero adottare misure aggiuntive per garantire il raggiungimento di detti obiettivi (colmando così eventuali "divari di ambizione"). Al momento di condividere gli sforzi per il conseguimento collettivo degli obiettivi, le misure dovrebbero tener conto dei contributi ambiziosi apportati in fasi precoci dagli Stati membri per raggiungere [] l'obiettivo [] 2030 in materia di [] efficienza energetica. **Tali misure dovrebbero altresì tenere conto degli sforzi anticipati che gli Stati membri hanno compiuto rispetto al traguardo 2030 sul versante dell'energia rinnovabile raggiungendo, nel 2020, una quota di energia da fonti rinnovabili superiore al suo obiettivo vincolante o realizzando progressi rapidi nell'attuazione del suo contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030.** In materia di energia rinnovabile, le misure possono includere anche contributi finanziari **volontari** degli Stati membri indirizzati a un **meccanismo** di finanziamento gestito dalla Commissione da utilizzare per contribuire ai progetti sull'energia rinnovabile **più efficienti in termini di costi** in tutta l'Unione, **offrendo così allo Stato membro la possibilità di contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'UE al minor costo possibile.** []¹⁹ In materia di efficienza energetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a migliorare l'efficienza di prodotti, edifici e trasporti.

¹⁹ **N.B.: frase spostata al nuovo considerando 35 bis.**

- (35 bis)** Gli obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di rinnovabili per il 2020, di cui all'allegato I della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767], dovrebbero servire come punto di partenza per la loro traiettoria indicativa nazionale per il periodo dal 2021 al 2030, a meno che uno Stato membro decida volontariamente di stabilire un punto di partenza più elevato. Dovrebbero inoltre costituire, per questo periodo, una quota di riferimento obbligatoria che faccia ugualmente parte della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767]. Di conseguenza, in tale periodo, la quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non dovrebbe essere inferiore alla sua quota di riferimento.
- (35 ter)** Lo Stato membro che non mantiene la quota di riferimento misurata in un periodo di un anno dovrebbe adottare, entro un anno, misure supplementari per colmare il divario rispetto allo scenario di riferimento. Qualora uno Stato membro abbia effettivamente adottato tali misure necessarie e ottemperato all'obbligo di colmare il divario, dovrebbe essere ritenuto conforme ai requisiti obbligatori dello scenario di riferimento a partire dal momento in cui è stato riscontrato il divario in questione, sia ai sensi del presente regolamento che ai sensi della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767].
- (35 quater)** Al fine di permettere un monitoraggio adeguato e l'adozione di azioni correttive tempestive da parte degli Stati membri e della Commissione, come pure per evitare comportamenti opportunisti, le traiettorie indicative di tutti gli Stati membri (e, di conseguenza, anche la traiettoria indicativa dell'Unione) dovrebbero raggiungere, nel 2023 e nel 2025, almeno determinate percentuali minime dell'aumento totale di energia rinnovabile previsto per il 2030 di cui al presente regolamento. Il conseguimento di tali "punti di riferimento" nel 2023 e nel 2025 sarà valutato dalla Commissione, tra l'altro in base alle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima degli Stati membri che dovrebbero essere presentate dagli Stati membri, rispettivamente, nel 2025 e nel 2027. Se i punti di riferimento indicativi dell'Unione non sono rispettati, gli Stati membri al di sotto dei loro punti di riferimento dovrebbero affrontare questa situazione attuando misure supplementari intese a colmare il divario.

- (36) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero sforzarsi quanto più possibile di mettere a disposizione le informazioni più aggiornate sulle loro emissioni di gas a effetto serra e sugli assorbimenti. Il presente regolamento dovrebbe agevolare la preparazione di tali stime nel più breve tempo possibile sulla base di informazioni statistiche e di altra natura, quali, ove opportuno, i dati satellitari forniti dal programma per il monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza e da altri sistemi satellitari.
- (37) Nell'ambito del regolamento [] [ESR], è opportuno mantenere l'approccio riguardante il ciclo annuale di verifica degli impegni di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. Ciò richiede una revisione completa degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri per consentire la valutazione della conformità e l'applicazione di azioni correttive, ove necessario. Il processo di revisione, a livello unionale, degli inventari dei gas a effetto serra comunicati dagli Stati membri è necessario a garantire che la conformità al regolamento [] [ESR] sia verificata in modo credibile, coerente, trasparente e tempestivo.
- (38) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare un'intensa cooperazione in tutte le questioni relative all'attuazione dell'Unione dell'energia [], **con la stretta partecipazione del Parlamento europeo per quanto riguarda le questioni relative al presente regolamento**. La Commissione dovrebbe, ove necessario, assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la definizione dei piani nazionali e lo sviluppo delle capacità ad essi associato.
- (39) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo.

²⁰ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

- (40) Ove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale, l'Agencia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione nei compiti di valutazione, monitoraggio e comunicazione.
- (41) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbe essere delegato alla Commissione al fine di modificare il quadro generale per i piani nazionali integrati per l'energia e il clima (modello) **al fine di adattarlo alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima che sono connesse direttamente e specificamente ai contributi dell'Unione ai sensi della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi []**, tener conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale (GWP) e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale, stabilire requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e istituire i registri a norma dell'articolo 33. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Segnatamente, è opportuno che, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto, ove necessario, delle decisioni adottate nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi.
- (42) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'esecuzione dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 6, **dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4 ter, dell'articolo 30, paragrafo 6**, dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011²¹.

²¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

43) Per elaborare gli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe essere assistita nei suoi compiti a norma del presente regolamento da un comitato dell'Unione dell'energia e da un **comitato sui cambiamenti climatici**.

[]

(44) Nel 2026 la Commissione dovrebbe sottoporre a riesame l'attuazione del presente regolamento, proponendo modifiche, se del caso, per garantire che l'attuazione sia corretta e gli obiettivi del regolamento siano conseguiti. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

(45) Il presente regolamento dovrebbe integrare, modificare, sostituire e revocare alcuni obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio contenuti in atti legislativi settoriali dell'Unione in materia di energia e clima, per garantire un approccio razionalizzato e integrato ai principali assi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti di seguito elencati:

- direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi²²;
- direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio²³;
- direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴;

²² GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

²³ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

²⁴ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

- regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia²⁵;
- regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005²⁶;
- direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE²⁷;
- direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi²⁸;
- direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia²⁹;
- direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE³⁰;
- direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE³¹;

²⁵ GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

²⁶ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

²⁷ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

²⁸ GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9.

²⁹ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

³⁰ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

³¹ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.

— direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel³².

- 46) Il presente regolamento dovrebbe altresì integrare interamente le disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 525/2013 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, al fine di garantire che l’attuazione della decisione n. 406/2009/CE continui ad essere applicata a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e che alcuni aspetti connessi all’attuazione del protocollo di Kyoto continuino ad essere disciplinati dalla legislazione, è necessario che talune disposizioni restino applicabili dopo tale data.
- 47) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato dell’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³² GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26.

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per:
 - a) attuare strategie e misure intese a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e **gli obiettivi a più lungo termine dell'accordo di Parigi**, e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'Unione [] per il 2030 in materia di energia e di clima;
 - b) assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi.

Il meccanismo di governance è basato **sulle strategie nazionali per le basse emissioni a lungo termine**, sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione europea. Il meccanismo definisce un processo strutturato e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali, anche per quanto riguarda la cooperazione regionale, e la corrispondente azione della Commissione.

2. Il presente regolamento si applica alle [] cinque dimensioni dell'Unione dell'energia **che sono strettamente correlate e che si rafforzano reciprocamente**:

- a) sicurezza energetica;
- b) mercato **interno** dell'energia;
- c) efficienza energetica;
- d) decarbonizzazione;
- e) ricerca, innovazione e competitività.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni delle direttive [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], 2010/31/UE e 2012/27/UE.

S'intende inoltre per:

- 1) "politiche e misure vigenti": politiche e misure adottate e attuate;
- 2) "politiche e misure attuate": politiche e misure alle quali alla data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia si applica una o più delle seguenti situazioni: sono in vigore una normativa europea direttamente applicabile o una legislazione nazionale, sono stati conclusi uno o più accordi volontari, sono state assegnate risorse finanziarie, sono state mobilitate risorse umane;
- 3) "politiche e misure adottate": politiche e misure decise con atto governativo ufficiale entro la data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia, per le quali è stato assunto un chiaro impegno di attuazione;

- 4) "politiche e misure previste": opzioni in esame con prospettiva realistica di adozione e attuazione dopo la data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia;
- 5) "proiezioni": previsioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi o dell'evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all'anno di comunicazione;
- 6) "proiezioni senza misure": proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che non tengono conto degli effetti di tutte le politiche e misure previste, adottate o attuate successivamente all'anno scelto come anno di inizio della pertinente proiezione;
- 7) "proiezioni con misure": proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di sviluppi del sistema energetico, delle politiche e misure adottate e attuate;
- 8) "proiezioni con misure aggiuntive": proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra o dell'evoluzione del sistema energetico che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici o per conseguire gli obiettivi energetici, nonché delle politiche e misure previste a tale scopo;

- 9) "gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima": l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 27% del consumo dell'UE nel 2030; l'obiettivo **prioritario** a livello unionale di miglioramento dell'efficienza energetica pari [] al 30% nel 2030, [] l'obiettivo del 15% di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o da Consiglio e Parlamento per l'anno 2030;
- 10) "sistema nazionale d'inventario": sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituite in uno Stato membro per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra e per comunicare e archiviare le informazioni d'inventario;
- 11) "indicatore": un fattore o una variabile di natura quantitativa o qualitativa che contribuisce a comprendere meglio i progressi compiuti nell'attuazione;
- 12) "politiche e misure": tutti gli strumenti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e/o all'attuazione degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, (convenzione UNFCCC); possono includere impegni che non prevedono, come obiettivo primario, la limitazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra né la modifica del sistema energetico;
- 13) "sistema delle politiche e misure e delle proiezioni": sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito per la comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nonché il sistema energetico, come previsto tra l'altro dall'articolo 32;
- 14) "correzioni tecniche": aggiustamenti delle stime dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra apportati nel quadro della revisione svolta ai sensi dell'articolo 31, se i dati dell'inventario presentato sono incompleti o elaborati in modo non conforme alle pertinenti norme o linee guida internazionali o unionali, il cui scopo è sostituire le stime originarie trasmesse;

- 15) "assicurazione della qualità": un sistema pianificato di procedure di esame intese ad assicurare in conseguimento degli obiettivi di qualità dei dati e la comunicazione delle migliori stime e informazioni possibili per sostenere l'efficacia del programma di controllo della qualità e assistere gli Stati membri;
- 16) "controllo della qualità": un sistema di attività tecniche ordinarie per misurare e controllare la qualità delle informazioni e delle stime, compilato allo scopo di assicurare l'integrità, la correttezza e la completezza dei dati, individuare e correggere errori ed omissioni, documentare e archiviare dati e altro materiale utilizzato e registrare tutte le attività di assicurazione della qualità;
- 17) "indicatori principali": indicatori dei progressi compiuti nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, proposti dalla Commissione;
- 18) "piano SET": piano strategico per le tecnologie energetiche indicato nella comunicazione della Commissione (2015) 6317.
- 19) **"sforzi anticipati": il raggiungimento da parte di uno Stato membro, nel 2020 o prima di tale anno, di una quota di energia da fonti rinnovabili superiore al suo obiettivo nazionale vincolante per il 2020 o i progressi rapidi compiuti da uno Stato membro nel periodo 2005-2020 nell'attuazione del suo contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta nel documento COM(2016) 767].**

CAPO 2

PIANI NAZIONALI INTEGRATI PER L'ENERGIA E IL CLIMA

Articolo 3

Piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1. Entro il [] **31 dicembre 2019, quindi entro il 1° gennaio 2029** e successivamente ogni dieci anni³³, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2. **Il contenuto dei piani è precisato meglio nell'[] allegato I.** Il primo piano copre il periodo 2021-2030, **tenendo conto della prospettiva a più lungo termine.** I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.
2. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima comportano le sezioni principali seguenti:
 - a) una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso, consistente in una sintesi, una descrizione della consultazione **pubblica** e della partecipazione dei portatori d'interesse con i relativi risultati, una descrizione della cooperazione regionale con gli altri Stati membri nell'elaborazione del piano;
 - b) una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali [] **relativi alle dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 4 all'allegato I;**
 - c) una descrizione delle politiche e misure previste [] **in relazione** agli obiettivi, ai traguardi e ai contributi di cui alla lettera b);

³³ **Nota esplicativa: "il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni" è in effetti identico alla proposta della Commissione, che è accuratamente allineata al ciclo dell'accordo di Parigi. Le modifiche apportate a questa prima frase consentono solo una presentazione più tardiva del primo piano. Ciò si applica anche all'articolo 9, paragrafo 1. Si veda anche il considerando 18.**

- d) una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi di cui alla lettera b) considerando le politiche e misure già in vigore (adottate e attuate);
- e) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) **nonché della loro coerenza con gli obiettivi di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi e alle strategie per le basse emissioni a lungo termine di cui all'articolo 14;**
- f) un allegato, redatto secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato II del presente regolamento, che definisce le metodologie e le misure che lo Stato membro deve applicare per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/EU [modificata dalla proposta COM(2016) 761] e all'allegato V di detta direttiva.
3. Nell'elaborare i piani nazionali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle interrelazioni tra le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e, se del caso, usano dati e ipotesi coerenti sull'insieme delle cinque dimensioni.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati³⁴ conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I, **parte 1, sezione A, punti 2.1.1 e 3.1.1; sezione B, punti 4.1 e 4.2.1, e parte 2, punto 3**, al fine di **adeguare tali punti [] alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima [] che sono connesse direttamente e specificamente ai contributi dell'Unione ai sensi della** convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi.

³⁴ **Nota: durante la discussione è stato sottolineato che per modificare un allegato non dovrebbero essere utilizzati atti di esecuzione .**

Articolo 4

Obiettivi, traguardi e contributi nazionali per [] le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri definiscono i [] **loro** obiettivi, traguardi e contributi [] **relativi alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia**, secondo le indicazioni di cui all'allegato I, sezione A.2.

Le cinque dimensioni e i principali obiettivi, traguardi e contributi sono indicati di seguito:

a) dimensione "decarbonizzazione":

- 1) per quanto riguarda emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, al fine di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutta l'UE:
 - i. l'obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro in merito alle emissioni di gas a effetto serra e i limiti annuali nazionali vincolanti a norma del regolamento [] [ESR];
 - ii. gli impegni dello Stato membro a norma del regolamento [] [LULUCF];
[]
 - iv. se applicabile, altri obiettivi e traguardi **pertinenti**, compresi quelli settoriali [];

- 2) per quanto riguarda l'energia rinnovabile:
- i. al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria [] **indicativa. Entro il 2023 la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 22,5% dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2025 la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 40% dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030³⁵. Entro il 2030 la traiettoria indicativa raggiunge almeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria indicativa può iniziare al livello che si aspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro insieme, equivalgono ai punti di riferimento dell'Unione nel 2023 e 2025 e all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030. Indipendentemente dal suo contributo all'obiettivo dell'Unione e dalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento, uno Stato membro è libero di stabilire obiettivi più ambiziosi per finalità di politica nazionale;**

³⁵ **Nota: le percentuali summenzionate accordano agli Stati membri una flessibilità del 25% nel 2023 e del 20% nel 2025 rispetto a una traiettoria lineare (p.m. una traiettoria lineare prevedrebbe il 30% nel 2023 e il 50% nel 2025).**

Le due percentuali qui definite si applicheranno a tutti gli Stati membri, come pure la traiettoria indicativa di cui all'articolo 25, paragrafo 2 (valutazione della Commissione a livello dell'UE).

Le relazioni intermedie dei piani nazionali per l'energia e il clima del 2025 e del 2027 indicheranno i *risultati effettivi* conseguiti dagli Stati membri nel 2023 e nel 2025 - si veda anche il considerando 34 bis.

[]

b) dimensione "Efficienza energetica":

- 1) il contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire l'obiettivo unionale [] del 30% di efficienza energetica nel 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)761], in base al consumo di energia primaria o finale, o al risparmio di energia primaria o finale, o all'intensità energetica.

Gli Stati membri esprimono il contributo in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e **in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e [] di consumo di energia finale nel 2030**, con una traiettoria **indicativa** [] di tale contributo a partire dal 2021, illustrandone la metodologia di base e i coefficienti di conversione usati;

- 2) l'importo cumulativo dei risparmi energetici da realizzare durante il periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 7 (obbligo di risparmio energetico) della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)761];
- 3) [] le tappe indicative della [] strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e [] non residenziali, [] pubblici e privati [], ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- 4) la superficie coperta utile totale da ristrutturare o il risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2020 e il 2030 a norma dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE relativo al ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici;

[]

c) dimensione "Sicurezza energetica":

- **gli obiettivi nazionali per quanto riguarda la sicurezza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento, *tra l'altro* per quanto riguarda la capacità di affrontare limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, coerentemente con i piani da istituire a norma del regolamento (UE) n. 2017/1938, nonché a norma del regolamento [proposto da COM(2016) 862 relativo alla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE], compreso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi dovrebbero essere raggiunti;**³⁶

[]

d) dimensione "Mercato interno dell'energia":

- il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 tenuto conto del traguardo d'interconnessione minima del 15% entro quell'anno; gli Stati membri ne precisano la metodologia di base;

[]

e) dimensione "ricerca, innovazione e competitività":

- **gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca e l'innovazione pubbliche e, se disponibili, private, relativamente all'Unione dell'energia nonché, se del caso, un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi, che rispecchino le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e, se del caso, del piano SET.**

³⁶ Occorre assicurare la coerenza con i piani d'azione preventiva e i piani di emergenza ai sensi del regolamento [proposto da COM(2016) 52] concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio, nonché con i piani di preparazione ai rischi ai sensi del regolamento [proposto da COM(2016) 862] relativo alla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Nel definire i principali obiettivi, traguardi e contributi sopraindicati, gli Stati membri possono basarsi sulle strategie o sui piani nazionali esistenti che sono compatibili con la legislazione dell'Unione.

Articolo 5

**Procedura per definire il contributo degli Stati membri
nel settore dell'energia rinnovabile**

1. Nel definire il contributo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale del 2030 e dell'ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2 i), gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:
 - a) misure previste dalla [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];
 - b) misure adottate per conseguire il traguardo di efficienza energetica adottato a norma della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761];
 - c) **se opportuno**, altre misure intese a promuovere l'energia rinnovabile negli Stati membri e a livello di Unione; e
 - d) le **eventuali** circostanze che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile, come:
 - i) l'equa distribuzione della diffusione nell'Unione;
 - ii) le **condizioni** economiche **e** il potenziale, **compreso il PIL pro capite, e il potenziale per una diffusione efficiente in termini di costi;**

- iii) i vincoli geografici, **ambientali** e naturali, compresi quelli delle zone e regioni non interconnesse; []
- iv) il livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri e
- v) **gli sforzi anticipati definiti all'articolo 2, paragrafo 19.**

Nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima, uno Stato membro può indicare quali circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile ha preso in considerazione.

2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti ad almeno il 27% di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale a livello unionale entro il 2030.

Articolo 6

Procedura per definire il contributo degli Stati membri all'efficienza energetica

1. Nel definire il contributo nazionale indicativo all'efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto dai piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera b), punto 1), gli Stati membri [] **considerano** che [] nel 2020 il consumo energetico dell'Unione [] **non deve essere** superiore a 1 483 Mtep di energia primaria e/o non superiore a 1 086 Mtep di energia finale e nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non [] **deve essere** superiore a 1 321 Mtep di energia primaria e/o non superiore a 987 Mtep di energia finale per il primo decennio [] (" [] l'obiettivo [] **prioritario** dell'Unione per il 2030 di cui agli articoli 1 e 3 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761]");

Inoltre gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:

- a) misure previste dalla direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761];
- b) altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.

2. Nel definire il contributo cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono tener conto di circostanze **nazionali** che incidono sul consumo di energia primaria e finale, quali *tra l'altro*:
- a) le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;
 - b) l'evoluzione e le previsioni del prodotto interno lordo;
 - c) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;
 - d) lo sviluppo di tutte le fonti di energia [] **a basse emissioni di carbonio**, [] la cattura e lo stoccaggio del carbonio, e
 - e) le azioni intraprese in fasi precoci.

Nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima, uno Stato membro può indicare quali circostanze pertinenti che incidono sul consumo di energia primaria e finale ha preso in considerazione.

Articolo 7

Politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri descrivono, in conformità all'allegato I, le principali politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste per conseguire gli obiettivi definiti nel piano nazionale comprese, **se del caso**, le misure **previste per** [] la cooperazione regionale e finanziamenti adeguati a livello nazionale e regionale.

Articolo 8

Base analitica dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1. Gli Stati membri descrivono, seguendo la struttura e il formato di cui all'allegato I, la situazione attuale per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, compreso il sistema energetico e le emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra all'atto della presentazione del piano nazionale o in base alle informazioni più recenti a disposizione. Gli Stati membri inoltre definiscono e descrivono le proiezioni per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, per **almeno la durata del piano, []** che si prevede risultino dalle politiche e misure vigenti (adottate e attuate). **Gli Stati membri si adoperano per descrivere ulteriori prospettive a più lungo termine per le cinque dimensioni oltre la durata del piano, laddove pertinente e possibile.**
2. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri valutano a livello nazionale ed eventualmente regionale:
 - a) l'impatto sullo sviluppo del sistema energetico e le emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti per **[] la durata del piano e per un periodo di dieci anni successivo all'ultimo anno contemplato dal piano**, nell'ambito delle politiche e misure previste, compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1;
 - b) **se pertinente e nella misura del possibile**, l'impatto sotto il profilo macroeconomico, ambientale, sul piano delle competenze e sociale delle politiche e misure previste di cui all'articolo 7, ulteriormente specificate nell'allegato I, per il primo decennio almeno fino al 2030 compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1;

- c) le interazioni tra le politiche e le misure vigenti (adottate e attuate) e previste nell'ambito di una dimensione programmatica e tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste di dimensioni diverse per il primo decennio almeno fino al 2030. Le proiezioni riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento, le infrastrutture e l'integrazione del mercato sono collegate a solidi scenari di efficienza energetica.

3. **Nella misura del possibile, informazioni complete riguardanti le ipotesi, le metodologie e i parametri utilizzati per gli scenari e le proiezioni sono rese disponibili al pubblico, tenendo conto delle restrizioni in materia di statistiche e della necessità di rispettare le norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati.**

Articolo 9

Progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1. Entro il **31 dicembre 2018, quindi entro il 1° gennaio 2028** e successivamente ogni dieci anni, gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione il progetto del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni,³⁷ **basate** sui progetti di piani **presentati, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del progetto di piano**, a norma dell'articolo 28³⁸. [] Le raccomandazioni [] **possono riguardare:**

³⁷ **Nota: cfr. articolo 288 del TFUE "(...) Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti."**

³⁸ **Nota: vari Stati membri hanno chiesto alla Commissione di esprimersi in merito a un progetto di piano nazionale mediante una sua (eventuale) raccomandazione entro un determinato termine, per non ritardare la presentazione del loro piano nazionale definitivo. Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che, per poter effettuare il calcolo dei progressi compiuti a livello dell'UE - che potrebbero incidere sulle raccomandazioni individuali - la Commissione deve prima ricevere *tutti* i progetti di piani nazionali. In risposta a tali valide preoccupazioni, che sono difficili da conciliare nel presente articolo, la presidenza propone l'aggiunta di nuovo testo nel considerando 34.**

- a) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile, [] dell'efficienza energetica e **dell'interconnessione elettrica; in tal modo la Commissione tiene debitamente conto delle circostanze pertinenti che influiscono sulla diffusione dell'energia rinnovabile indicate dallo Stato membro in questione, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e delle circostanze che incidono sul consumo di energia primaria e finale indicate dallo Stato membro in questione, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2;**
- b) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stati membri e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;
- c) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia.
3. Nel mettere a punto i piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono [] **in debita** considerazione le raccomandazioni della Commissione.

Articolo 10

Consultazione pubblica

Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione **del progetto di piano [] o, ben prima della sua adozione, del piano definitivo []** e allegano al suddetto progetto di piano [] **o piano definitivo**, che trasmettono alla Commissione, una sintesi dei pareri **o dei pareri provvisori** del pubblico. Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE³⁹, si considera che le consultazioni svolte **sul progetto** in conformità a detta direttiva soddisfino anche gli obblighi di consultazione pubblica a norma del presente regolamento.

Articolo 11

Cooperazione regionale

1. Gli Stati membri cooperano a livello regionale per conseguire efficacemente traguardi, obiettivi e contributi definiti nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
2. Gli Stati membri, prima di trasmettere i progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, individuano le opportunità di cooperazione regionale e consultano gli Stati membri vicini e, **se lo Stato membro autore del piano lo ritiene opportuno**, gli altri Stati membri che manifestano interesse.

Per gli Stati membri insulari senza interconnessioni energetiche con altri Stati membri, tali consultazioni sono con quegli Stati membri vicini con frontiere marittime.

³⁹ **Nota esplicativa: l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/42/CE (direttiva sulla valutazione ambientale strategica - VAS) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente impone che si tengano consultazioni sulle proposte di piani o programmi. La Commissione ha sottolineato che, nella misura in cui si sia svolta una consultazione pubblica ai sensi della direttiva 2001/42/CE, la richiesta di consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 10 è soddisfatta.**

Agli Stati membri consultati dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per esprimersi, fissato dallo Stato membro autore del piano. Gli Stati membri includono nei progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima **almeno** i risultati **provvisori** della consultazione regionale, comprese se del caso le modalità con cui le osservazioni sono state prese in considerazione.

3. **Se del caso, la Commissione** facilita la cooperazione e consultazione tra Stati membri sui progetti di piani che le sono trasmessi a norma dell'articolo 9 ai fini della relativa messa a punto e **fornisce, se necessario, orientamenti indicativi.**
4. **Al momento di elaborare la []** versione definitiva dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri **[] tengono conto** delle osservazioni presentate da altri Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3 e spiegano **in tali piani** in che modo vi hanno provveduto.
5. Ai fini indicati al paragrafo 1, gli Stati membri continuano a collaborare a livello regionale in sede di applicazione delle politiche e misure **pertinenti** di cui ai rispettivi piani.

Articolo 12

Valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

[] Sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei relativi aggiornamenti notificati a norma degli articoli 3 e 13 , **la Commissione []** in particolare valuta se:

- a) traguardi, obiettivi e contributi sono sufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, in particolare i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;
- b) i piani sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11 e **gli Stati membri hanno tenuto in debita considerazione** le raccomandazioni della Commissione a norma dell'articolo 28.

Articolo 13

Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1. Entro il [] **30 giugno** 2023 e successivamente ogni 10 anni gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato di cui all'articolo 3 oppure confermano alla Commissione che il piano rimane valido.
2. Entro il [] **30 giugno** 2024 e successivamente ogni 10 anni gli Stati membri presentano alla Commissione l'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato di cui all'articolo 3, salvo se hanno confermato alla Commissione che il piano rimane valido conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
- 3.⁴⁰ **Nell'aggiornamento di cui al paragrafo 2**, gli Stati membri modificano solo il **proprio** traguardo, obiettivo[] o contributo **nazionale per i traguardi, gli obiettivi o contributi quantificati dell'UE di cui all'articolo 4, lettere a) e b)**, [] in modo da tradurne la **stessa o** maggiore ambizione rispetto a quanto definito nell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato.
4. Nel piano aggiornato gli Stati membri si adoperano per attenuare eventuali ripercussioni negative sull'ambiente nell'ambito della comunicazione integrata di cui agli articoli da 15 a 22.

⁴⁰ **Nota esplicativa: le modifiche sono intese a precisare che (fatti salvi gli obblighi settoriali previsti dal diritto dell'UE) gli Stati membri dispongono della flessibilità per adattare i propri *traguardi secondari ecc.* a livello nazionale, a condizione che il loro traguardo/obiettivo/contributo nazionale *complessivo* relativamente agli "obiettivi prioritari dell'UE" elencati all'articolo 4, lettere a) e b) non sia diminuito e, ovviamente, purché gli obblighi previsti dalle direttive settoriali siano rispettati. Ad esempio, uno Stato membro potrebbe *ridurre* i propri traguardi secondari nazionali in materia di energia rinnovabile nel settore dei trasporti o di energia solare, purché compensi tale riduzione di almeno il 100%, ad esempio *aumentando* i propri obiettivi secondari nazionali in materia di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffreddamento e di energia eolica.**

5. Nell'elaborare l'aggiornamento di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo.
6. Le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 11 si applicano all'elaborazione e alla valutazione degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

6 bis. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce agli Stati membri di apportare, in qualsiasi momento, adeguamenti e modifiche alle politiche nazionali definite o menzionate nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, a condizione che tali adeguamenti e modifiche figurino nella relazione integrata prevista dall'articolo 15 e rispettino le disposizioni del presente articolo.

CAPO 3

STRATEGIE PER LE BASSE EMISSIONI A LUNGO TERMINE

Articolo 14⁴¹

Strategie per le basse emissioni a lungo termine

1. Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione, entro il 1° gennaio 2020 e successivamente ogni 10 anni, le strategie per le basse emissioni a lungo termine in una prospettiva di [] **almeno 30** anni, per contribuire a:
 - a) adempiere agli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro della convenzione UNFCCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica ed aumentare l'assorbimento dai pozzi;
 - b) realizzare l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali;
 - c) ridurre a lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, in linea con l'obiettivo dell'Unione, nel contesto delle necessarie riduzioni che i paesi sviluppati considerati nel loro insieme devono conseguire secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), ossia ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra l'80% e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 in modo efficace in termini di costi.
2. Le strategie per le basse emissioni a lungo termine riguardano:
 - a) il totale della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e degli aumenti degli assorbimenti tramite pozzi;

⁴¹ **Nota esplicativa: corrisponde all'articolo 4 dell'MMR.**

- b) la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento nei singoli settori, fra cui energia elettrica, industria, trasporti, edilizia (residenziale e terziario), agricoltura, **rifiuti** e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF);
 - c) i progressi attesi nella transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, compresa l'intensità di gas serra, l'intensità di CO2 del prodotto interno lordo e le strategie di ricerca e sviluppo e innovazione associate;
 - d) i collegamenti con altri programmi nazionali a lungo termine.
3. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 **sono coerenti con le strategie per le basse emissioni a lungo termine di cui al presente articolo.**
4. Gli Stati membri rendono immediatamente pubbliche le rispettive strategie per le basse emissioni a lungo termine e i relativi aggiornamenti.

CAPO 4

COMUNICAZIONE

SEZIONE 1

RELAZIONI INTERMEDIE BIENNALI E RELATIVO SEGUITO

Articolo 15

Relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima

1. Fatto salvo l'articolo 23, entro il 15 marzo [] 2023 e successivamente ogni due anni ciascuno Stato membro comunica alla Commissione lo stato di attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima riguardanti tutte le cinque le dimensioni fondamentali dell'Unione dell'energia.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 vertono sui seguenti elementi:
 - a) i progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi, obiettivi e contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e verso l'attuazione delle politiche e misure necessarie per realizzarli;
 - b) le informazioni di cui agli articoli da 18 a 22 e, se opportuno, aggiornamento delle politiche e misure conformemente a tali articoli;
 - c) politiche e misure e proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi, in conformità all'articolo 16;

[]

[]

- f) [] **nella misura del possibile, la quantificazione dell'impatto delle politiche e misure previste dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima sulla qualità dell'aria** e [] **sulle** emissioni di inquinanti atmosferici [].
- g) la sintesi di cui all'articolo [] 23, **paragrafo 2**.

L'Unione e gli Stati membri provvedono a trasmettere al segretariato della convenzione UNFCC le relazioni biennali in conformità alla decisione n. 2/CP.17 della conferenza delle parti e le comunicazioni nazionali a norma dell'articolo 12 della convenzione UNFCC.

3. La Commissione, **assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a)**, adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.
4. Frequenza e portata delle informazioni e degli aggiornamenti di cui al paragrafo 2, lettera b), sono commisurate alla necessità di procurare sufficiente certezza agli investitori.
5. Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 o 3, lo Stato membro interessato inserisce nella relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le informazioni sulle politiche e misure adottate o destinate ad essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni. **Se del caso**, le informazioni contengono un calendario d'attuazione dettagliato.

Articolo 16

Comunicazioni integrate sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni⁴²

1. Entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
 - a) le politiche e le misure nazionali **o il gruppo di misure** di cui all'allegato IV, e
 - b) le proiezioni nazionali delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi, suddivise per gas o gruppo di gas (idrofluorocarburi e perfluorocarburi) di cui all'allegato III, parte 2. Le proiezioni nazionali tengono conto delle politiche e misure adottate a livello unionale e comprendono le informazioni figuranti nell'allegato V.
2. Gli Stati membri comunicano le proiezioni più aggiornate disponibili. Se uno Stato membro non trasmette stime complete delle proiezioni entro il 15 marzo di ogni secondo anno e la Commissione ha accertato che tale Stato membro non può rimediare alle lacune nelle stime, individuate attraverso le procedure di assicurazione della qualità o di controllo della qualità, la Commissione può provvedere a elaborare le stime necessarie alla compilazione delle proiezioni dell'Unione in consultazione con lo Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione eventuali modifiche sostanziali alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 durante il primo anno del periodo di comunicazione, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla comunicazione precedente.

⁴² **Nota esplicativa: corrisponde agli articoli 13 e 14 dell'MMR.**

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, in formato elettronico, le proiezioni nazionali di cui al paragrafo 1 e le pertinenti valutazioni dei costi e degli effetti delle politiche e misure nazionali di attuazione delle politiche dell'Unione attinenti alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra nonché le relazioni tecniche di base. Le proiezioni e valutazioni dovrebbero comprendere descrizioni dei modelli e approcci metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base.

Articolo 17

Comunicazioni integrate delle azioni nazionali di adattamento, del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo, dell'uso dei proventi della vendita all'asta⁴³

1. Entro il 15 marzo 2021 e successivamente⁴⁴ ogni due anni gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui rispettivi piani e strategie di adattamento, delineando le azioni attuate [] e previste per agevolare l'adattamento ai cambiamenti climatici, ivi comprese le informazioni di cui all'allegato VI, parte 1 [] **in conformità degli obblighi di comunicazione concordati nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi.**
2. Entro il [] **31 luglio** 2021 e successivamente ogni anno (anno X) gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative [] all'uso dei proventi realizzati dagli Stati membri mediante la vendita all'asta delle quote di emissioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE, comprese le informazioni di cui all'allegato VI, parte 3. []
- 2 bis. **Entro il 30 settembre 2021 e successivamente ogni anno (anno X), gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative al sostegno ai paesi in via di sviluppo, ivi comprese le informazioni di cui all'allegato VI, parte 2 in conformità dei pertinenti obblighi di comunicazione concordati nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi.**

⁴³ **Nota esplicativa: corrisponde agli articoli 15 e 16 e all'articolo 17, lettere b) e c) dell'MMR.**

⁴⁴ **Nota esplicativa: "ogni due anni" deriva dall'accordo di Parigi; cfr. punto 90 della decisione 1/CP.21.**

3. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni comunicate alla Commissione a norma del presente articolo, **ad eccezione delle informazioni di cui all'allegato VI, parte 2, lettera b).**
4. La Commissione, **assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a),** adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato e procedure di trasmissione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del **presente articolo**. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Articolo 18

Comunicazioni integrate relative all'energia rinnovabile

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le seguenti informazioni:

- a) l'attuazione delle traiettorie e obiettivi seguenti:
 - 1) traiettoria nazionale **indicativa** della quota complessiva di energia rinnovabile nel consumo lordo di energia finale dal 2021 al 2030;
 - 2) traiettorie **stimate** [] della quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo di energia finale dal 2021 al 2030 per energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, trasporti;
 - 3) [] **valutazione dei contributi di** ciascuna tecnologia per l'energia rinnovabile che lo Stato membro intende seguire per realizzare le traiettorie generali e settoriali dell'energia rinnovabile dal 2021 al 2030, compreso il consumo totale lordo di energia finale atteso, ripartito per tecnologia e per settore in Mtep e il totale della capacità installata prevista ripartita per tecnologia e per settore in MW;

- 4) **dati sulla quota dei biocarburanti, sulla quota dei biocarburanti avanzati e sulla quota dei biocarburanti prodotti a partire da colture principali coltivate su superfici agricole e, se disponibili, dati** sulla [] domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e [] **dati** sull'offerta di biomassa ripartiti tra materia prima e origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, una valutazione della fonte e dell'impatto sul pozzo LULUCF **dovrebbe essere fornita in base alla sua disponibilità.**
- 5) se [] **disponibili**, altre traiettorie e obiettivi nazionali, compresi quelli a lungo termine e quelli settoriali ([] quota di energia elettrica prodotta da biomassa senza l'uso di calore, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità energetiche e dai consumatori-produttori autonomi);

b) l'attuazione delle politiche e obiettivi seguenti:

- 1) [] politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire il contributo nazionale all'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2i), comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];
- 2) **se disponibili**, misure specifiche a favore della cooperazione regionale;
- 3) fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure specifiche relative al sostegno finanziario, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, per promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti;

- 4) misure specifiche destinate a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 21 e 22 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];
 - 5) **se disponibili**, misure per promuovere l'uso di energia proveniente dalla biomassa, [] nonché misure per la sostenibilità della **produzione e dello sfruttamento dell'energia proveniente dalla biomassa** [];
 - 6) **misure adottate per aumentare la quota di energia rinnovabile per riscaldamento e raffreddamento, trasporti.**
- c) informazioni specificate nell'allegato VII, parte 1.

Articolo 19

Comunicazione integrata sull'efficienza energetica

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le seguenti informazioni:

- a) l'attuazione delle traiettorie, obiettivi e traguardi nazionali seguenti:
 - 1) la traiettoria **indicativa** di consumo **annuale** di energia primaria e finale dal 2021 al 2030 quale contributo nazionale di risparmio energetico per raggiungere il traguardo unionale 2030, compresa la metodologia di base;
 - 2) [] **le tappe indicative della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e [] non residenziali, pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;**
 - 3) se del caso, un aggiornamento degli altri obiettivi nazionali definiti nel piano nazionale;

b) l'attuazione delle politiche e obiettivi seguenti:

- 1) politiche, misure e programmi attuati, adottati e previsti volti a conseguire il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui all'articolo 6, tra cui misure e strumenti previsti (anche di natura finanziaria) intesi a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia, a sfruttare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura del gas e dell'energia elettrica e altre misure destinate a promuovere l'efficienza energetica;
- 2) se del caso, strumenti di mercato intesi a incentivare miglioramenti dell'efficienza energetica, comprese, ma non solo, la tassazione dell'energia, prelievi e indennità;
- 3) il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica e misure alternative a norma degli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761] e in conformità all'allegato II del presente regolamento;
- 4) strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e **non residenziali** [], pubblici e privati, comprese politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;
- 5) politiche e misure volte a promuovere i servizi energetici del settore pubblico e misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica;
- 6) cooperazione regionale nel settore dell'efficienza energetica, se pertinente;

- 7) Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, nel settore dell'efficienza energetica a livello nazionale, se applicabile;
- c) informazioni specificate nell'allegato VII, parte 2.

Articolo 20

Comunicazione integrata sulla sicurezza energetica

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le seguenti informazioni:

- a) obiettivi nazionali di diversificazione delle fonti di energia [], stoccaggio, gestione attiva della domanda;
- b) **se del caso**, obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi;
- c) obiettivi nazionali per lo sviluppo della capacità di affrontare eventuali limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, compresi il gas e l'elettricità;
- d) **se del caso**, obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti energetiche interne [];
- e) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere da a) a d);
- f) cooperazione regionale nell'attuazione di obiettivi e politiche di cui alle lettere da a) a d);
- g) fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso.

Articolo 21

Comunicazione integrata sul mercato interno dell'energia

1. Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti:
 - a) livello di interconnettività elettrica cui gli Stati membri ambiscono per il 2030 in relazione al traguardo di interconnessione minima del 15%;
 - b) **progetti** principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi ;
 - c) se applicabile, principali progetti infrastrutturali previsti, diversi dai progetti di interesse comune;
 - d) **se del caso**, obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati ;
 - e) **se del caso**, obiettivi nazionali riguardanti la povertà energetica, compreso il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica;
 - f) misure volte ad assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico ;
 - g) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere da a) a f);

- h) cooperazione regionale nell'attuazione di obiettivi e politiche di cui alle lettere da a) a g);
 - i) fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, nel settore del mercato interno dell'energia a livello nazionale, se del caso;
 - j) misure intese ad aumentare la flessibilità del sistema energetico per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa la diffusione dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri e dei mercati di bilanciamento transfrontalieri.
2. Le informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono coerenti con la relazione dei regolatori nazionali di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera h), della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016) 864] e all'articolo 41, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/73/CE e, se del caso, si basano sulla relazione suddetta.

Articolo 22

Comunicazione integrata su ricerca, innovazione e competitività

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti:

- a) **se del caso**, obiettivi e politiche nazionali che traducono nel contesto nazionale obiettivi e politiche del piano SET;
- b) obiettivi nazionali di spesa totale pubblica e, **se del caso**, privata in ricerca e innovazione, relativamente alle tecnologie energetiche **a basse emissioni di gas a effetto serra**, ai costi delle tecnologie e allo sviluppo delle prestazioni;

- c) se opportuno, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine per il 2050 di diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di carbonio e di energia e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto, sfruttamento e stoccaggio;
- d) obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, **in particolare di quelle con effetti negativi sulla politica in materia di clima**;
- e) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere b) e c);
- f) cooperazione con altri Stati membri nell'attuare gli obiettivi e le politiche di cui alle lettere b), c) e d), compreso il coordinamento di politiche e misure **nel contesto del []** piano SET, come l'allineamento dei programmi di ricerca e dei programmi comuni;
- g) misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso.

SEZIONE 2

RELAZIONE ANNUALE

Articolo 23

Relazione annuale⁴⁵

1. Entro il [] **31 luglio** 2021 e successivamente ogni anno (anno X) gli Stati membri riferiscono alla Commissione:
 - a) gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l'anno X-1;
 - b) le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/119/CE;
 - c) le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3, della direttiva 2013/30/UE, a norma dell'articolo 25 di detta direttiva.

⁴⁵ **Nota esplicativa: corrisponde agli articoli 7 e 8 dell'MMR.**

Ai fini della lettera a) la Commissione, in base agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato detti inventari entro la data suddetta, compila ogni anno, in base a stime proprie, un inventario approssimativo unionale dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre.

2. A decorrere dal 2023 gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra nel corso di ciascun anno **di comunicazione** (anno X) entro il 15 marzo e i dati preliminari entro il 15 gennaio, comprese le informazioni sui gas a effetto serra e sugli inventari di cui all'allegato III. La relazione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra include anche i dati completi e aggiornati degli inventari nazionali. **Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni, la Commissione mette le informazioni di cui all'allegato III, parte 1, lettera n) a disposizione del Comitato sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 37.**
3. Ogni anno entro il 15 aprile gli Stati membri presentano al segretariato della convenzione UNFCC gli inventari nazionali contenenti le informazioni trasmesse alla Commissione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra conformemente al paragrafo 2. La Commissione compila ogni anno, in cooperazione con gli Stati membri, un inventario unionale dei gas a effetto serra e prepara una relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra; trasmette poi entrambi al segretariato della convenzione UNFCC ogni anno entro il 15 aprile.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati preliminari e definitivi dell'inventario nazionale rispettivamente entro il 15 gennaio e il 15 marzo degli anni 2027 e 2032, elaborati per la contabilità LULUCF ai fini delle relazioni di conformità di cui all'articolo 12 del regolamento [...] [LULUCF].

[]⁴⁶

⁴⁶ **Nota: il paragrafo 4 bis è stato spostato nella nuova sezione 2 bis, all'articolo 23 bis.**

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 36 per:
- a) modificare l'allegato III, parte 2, per aggiungere o sopprimere sostanze nell'elenco dei gas a effetto serra, **in conformità delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;**
 - b) integrare il presente regolamento adottando valori per i potenziali di riscaldamento globale e precisando le linee guida degli inventari applicabili conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi.
6. La Commissione, **assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a)**, adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra di cui al paragrafo 1, degli inventari dei gas a effetto serra di cui al paragrafo 2, delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati conformemente agli articoli 5 e 12 del regolamento [LULUCF] ai fini della trasmissione alla Commissione da parte degli Stati membri. Nel proporre gli atti di esecuzione la Commissione tiene conto dei calendari della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi per il monitoraggio e la comunicazione di dette informazioni e delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi, in modo da garantire la conformità dell'Unione, in quanto parte della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi, agli obblighi di comunicazione. Gli atti di esecuzione specificano altresì i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione della relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

SEZIONE 2BIS
RELAZIONI SUGLI OBIETTIVI 2020

Articolo 23 bis

Relazioni sugli obiettivi 2020

Entro il 30 aprile 2022 gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni in merito alla realizzazione degli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica per il 2020 fornendo le informazioni stabilite nella parte 2 dell'allegato VII del presente regolamento nonché degli obiettivi nazionali globali relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020, di cui alla direttiva 2009/28/CE in vigore il 31 dicembre 2020 fornendo le seguenti informazioni:

- a) le quote di energia da fonti rinnovabili nel 2020, sia settoriali (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) che complessive;**
- b) le misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di rinnovabili per il 2020, comprese le misure relative a sistemi di sostegno, garanzie di origine e semplificazione delle procedure amministrative;**
- c) la quota di energia da biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose del consumo energetico nel settore dei trasporti;**
- d) la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire da materie prime e altri carburanti non elencati nella parte A dell'allegato IX della direttiva 2009/28/CE in vigore il 31 dicembre 2020 del consumo energetico nel settore dei trasporti.**

SEZIONE 3

PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE

Articolo 24

Piattaforma di comunicazione elettronica

1. La Commissione istituisce una piattaforma elettronica intesa a facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri e a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri.
2. Gli Stati membri usano la piattaforma elettronica, una volta operativa, per trasmettere alla Commissione le relazioni di cui al presente capo.

CAPO 5

VALUTAZIONE AGGREGATA, MONITORAGGIO DEI PROGRESSI E RISPOSTA POLITICA PER ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEI TRAGUARDI DELL'UNIONE

[]

Articolo 25

Valutazione dell'andamento dei lavori

1. Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni due anni la Commissione valuta, in particolare sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, di altre informazioni comunicate a norma del presente regolamento, degli indicatori e delle statistiche europee, laddove disponibili:
 - a) i progressi compiuti a livello unionale nel conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, compreso per il primo decennio i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, segnatamente al fine di evitare lacune nei suddetti traguardi sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica;
 - b) i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nel conseguire i traguardi, obiettivi e contributi e nell'attuare le politiche e le misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;
 - c) le ripercussioni globali del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, comprese quelle dovute a emissioni o effetti di sostanze diverse dal CO₂, in base ai dati sulle emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 e, se opportuno, migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati del traffico aereo.

2. Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria **indicativa [] che parte dal 20% nel 2020, raggiunge punti di riferimento pari ad almeno il 22,5% nel 2023 e il 40% nel 2025 rispetto all'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra il traguardo 2020 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e quello del 2030 e [] raggiunge [] il traguardo 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile pari ad almeno il 27% nel 2030 []**.
3. Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo unionale di 1 321 Mtep di energia primaria e 987 Mtep di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

Durante la valutazione, la Commissione procede per le fasi seguenti:

- a) esamina se si è raggiunta la tappa unionale di al massimo 1 483 Mtep di energia primaria e al massimo 1 086 Mtep di energia finale nel 2020;
- b) valuta se l'avanzamento degli Stati membri indica che l'Unione nel suo insieme è sulla buona strada per conseguire il livello di consumo di energia nel 2030 di cui al primo comma, tenendo conto della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle rispettive relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima;
- c) si avvale dei risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione alle tendenze future del consumo energetico unionale e nazionale e di altre analisi complementari.
- d) **tiene debitamente conto delle circostanze pertinenti che incidono sul consumo di energia primaria e finale, indicate dagli Stati membri nei loro piani nazionali per l'energia e il clima, in linea con l'articolo 6, paragrafo 2.**

3 bis. Nel settore del mercato interno dell'energia, come parte della sua valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi realizzati per conseguire il livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030.

4. Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni anno la Commissione valuta, in particolare sulla base delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento, se l'Unione e gli Stati membri hanno compiuto progressi sufficienti nel soddisfare⁴⁷:
 - a) gli impegni a norma dell'articolo 4 della convenzione UNFCC e dell'articolo 3 dell'accordo di Parigi, definiti nelle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCC che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi;
 - b) gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento [] [ESR] e all'articolo 4 del regolamento [] [LULUCF];
 - c) gli obiettivi definiti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, di raggiungere i traguardi 2030 per l'energia e il clima.
5. Entro il 31 ottobre 2019 e successivamente ogni quattro anni la Commissione valuta l'attuazione della direttiva 2009/31/CE.
6. In sede di valutazione la Commissione dovrebbe tener conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.
7. La Commissione riferisce sulla valutazione di cui al presente articolo nel quadro della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 29.

⁴⁷ **Nota esplicativa: corrisponde all'articolo 21 dell'MMR.**

Articolo 26

Seguito in caso di incoerenze con gli obiettivi [] generali dell'Unione []

[] In base alla valutazione di cui all'articolo 25, se gli sviluppi politici di uno Stato membro presentano incoerenze con gli obiettivi generali dell'Unione dell'energia, la Commissione formula raccomandazioni nei confronti dello Stato membro interessato a norma dell'articolo 28.

[]

Articolo 27

Reazione alla scarsa ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e a fronte di progressi insufficienti nei traguardi e obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima

- 1. La Commissione, se in base alla valutazione dei progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 9 o alla valutazione dei progetti di aggiornamento dei piani definitivi a norma dell'articolo 13, giunge alla conclusione che i traguardi, obiettivi e contributi degli Stati membri sono insufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia, può formulare raccomandazioni non quantitative⁴⁸ per i singoli Stati membri al fine di accrescere l'ambizione dei loro progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima e i loro progetti di aggiornamento, con l'obiettivo di garantire un livello sufficiente di ambizione collettiva.**

⁴⁸ **Nota: cfr. il nuovo testo nel considerando 34.**

Nel settore dell'energia rinnovabile la Commissione utilizza le pertinenti circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punti da i) a v), quali criteri oggettivi della sua valutazione, tenendo debitamente conto delle pertinenti circostanze che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile, come indicato dallo Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d). La Commissione, assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per stabilire la relativa metodologia in stretta consultazione con gli Stati membri sulla base di tali criteri oggettivi. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

[]

1 bis. La Commissione, se in base alla valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e ai rispettivi aggiornamenti a norma dell'articolo 12, giunge alla conclusione che i traguardi, obiettivi e contributi dei piani nazionali o i rispettivi aggiornamenti sono insufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo decennio, a conseguire i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica, [] **propone misure e ricorre ai pertinenti conferimenti di potere** a livello unionale al fine di assicurare il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi. Per quanto concerne l'energia rinnovabile, le misure tengono conto del livello di ambizione dei contributi degli Stati membri al traguardo 2030 dell'Unione, definito nei piani nazionali e nei rispettivi aggiornamenti.

[]

2. La Commissione, se in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) conclude che i progressi compiuti da uno Stato membro sono insufficienti a raggiungere i traguardi, obiettivi e contributi o ad attuare le politiche e misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, formula raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 28.
- 2 bis.** Nel formulare **le [] raccomandazioni nel settore dell'energia rinnovabile, la Commissione prende in considerazione le pertinenti circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d). La Commissione prende altresì in considerazione i progetti sull'energia rinnovabile per i quali sia stata adottata una decisione di investimento definitiva o che hanno ricevuto il sostegno a titolo del regime di sostegno pertinente, a condizione che tali progetti diventino operativi nel periodo 2021-2030 e che abbiano un impatto significativo sul contributo nazionale di uno Stato membro.**
3. La Commissione, se in base alla valutazione aggregata delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima degli Stati membri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) - se opportuno suffragata da altre fonti d'informazione - conclude che l'Unione rischia di non conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, in particolare, per il primo decennio, i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, può formulare raccomandazioni a tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 28 per mitigare tale rischio. La Commissione [] **propone, se opportuno, misure e ricorre ai pertinenti conferimenti di potere a livello unionale in aggiunta alle raccomandazioni al fine di assicurare, in particolare, il conseguimento dei traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica. [] Le misure dell'UE sono adottate solo se le misure nazionali di cui al paragrafo 4 non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili.**

4. Se nel settore dell'energia rinnovabile la Commissione conclude, in base alla valutazione **effettuata entro il 2025 e il 2027** di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, che **i punti di riferimento della** traiettoria **indicativa** unionale di cui all'articolo 25, paragrafo 2, **non sono stati** seguiti collettivamente nel 2023 e nel 2025⁴⁹, gli Stati membri **che nel 2023 o 2025 sono al di sotto dei rispettivi punti di riferimento nazionale di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2, sottopunto i),** provvedono a colmare entro il 2026 e 2028, **rispettivamente,** **il divario rispetto alla traiettoria indicativa unionale nel 2023 o nel 2025,** **attuando** misure supplementari **intese a colmare il divario,** quali:

- d) misure **nazionali** intese ad aumentare la diffusione dell'energia rinnovabile;
- a) l'adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];
- b) l'adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];
- c) il versamento di un contributo finanziario **volontario** a un **meccanismo** di finanziamento istituita a livello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;

Tali misure tengono conto delle **considerazioni della Commissione di cui al paragrafo 2 bis** . **Gli Stati membri interessati possono presentare tali misure come parte della relazione sui progressi realizzati di cui all'articolo 15.**

⁴⁹ **N.B.: si veda il nuovo considerando 35 bis**

4 bis. A partire dal 1° gennaio 2021 la quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non è inferiore a una quota di riferimento [] equivalente al suo obiettivo nazionale globale obbligatorio per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE proposta da COM(2016) 767]. Se lo Stato membro non mantiene la quota di riferimento misurata in un periodo di un anno, adotta entro un anno misure supplementari, quali quelle di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), volte a colmare il divario.

Gli Stati membri che ottemperano all'obbligo di [] colmare il divario rispetto alla quota di riferimento sono considerati ottemperanti all'obbligo di cui al paragrafo 4 bis, primo comma, prima frase, e all'articolo 3, paragrafo 3, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE proposta da COM(2016) 767] per tutto il periodo in cui è stato riscontrato il divario.

Ai fini [] del **paragrafo 4**, primo comma, lettera c), gli Stati membri possono usare gli introiti derivanti dalle quote delle emissioni annuali a norma della direttiva 2003/87/CE.

Il meccanismo di finanziamento di cui alla lettera c) prevede bandi di gara per nuovi progetti in materia di energia elettrica rinnovabile nell'Unione. Tali progetti rispettano la pertinente normativa in vigore nello Stato membro ospitante. Gli Stati membri conservano il diritto di decidere se, e in caso affermativo, a quali condizioni, [] permettere agli impianti situati sul loro territorio di ricevere il sostegno finanziario del meccanismo di finanziamento. Il sostegno può [] assumere, tra l'altro, la forma di un premio pagato a integrazione dei prezzi di mercato ed essere assegnato a progetti in gara per il costo o premio minore. Ogni anno l'energia rinnovabile generata da impianti finanziati mediante il meccanismo di finanziamento è attribuita statisticamente agli Stati membri partecipanti, riflettendone il rispettivo contributo finanziario.

4 ter. La Commissione, assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), [] adotta atti di esecuzione [] al fine di definire le disposizioni necessarie all'istituzione e al funzionamento del **meccanismo** [] di finanziamento di cui al paragrafo 4, lettera c), **in particolare:**

- il metodo di calcolo del livello massimo del premio per ciascuna gara;
- la procedura di gara da applicare, comprese le condizioni di realizzazione e le relative sanzioni;
- il metodo di calcolo dei contributi **finanziari** degli Stati membri e **i risultanti benefici (statistici) per gli Stati membri contribuenti** ("criterio di ripartizione");
- **i requisiti minimi per la partecipazione degli Stati membri, tenendo conto della necessità di garantire sia la continuità del meccanismo mediante una durata sufficiente del contributo degli Stati membri, sia la flessibilità massima per la partecipazione degli Stati membri.**
- **le disposizioni che assicurano la partecipazione e/o approvazione degli Stati membri ospitanti, e se necessario le disposizioni relative agli oneri aggiuntivi per i costi del sistema.**

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

5. Nel settore dell'efficienza energetica, fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3, la Commissione, se sulla scorta della valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, nel 2023 giunge alla conclusione che i progressi compiuti sono insufficienti a conseguire collettivamente il traguardo unionale di efficienza energetica di cui all'articolo 25, paragrafo 3, primo comma, [] entro il 2024 **propone misure e ricorre ai pertinenti conferimenti di potere a livello unionale** in aggiunta a quanto previsto dalle direttive 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 765] e 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761], al fine di raggiungere i traguardi [] 2030 dell'Unione sul versante dell'efficienza energetica. Le misure supplementari possono in particolare migliorare l'efficienza energetica di:
- a) prodotti, a norma della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 2009/125/CE;
 - b) edifici, a norma della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 765] e della direttiva 2012/27/CE [modificata dalla proposta COM(2016) 761];
 - c) trasporti.

Articolo 28

Raccomandazioni della Commissione agli Stati membri e dialogo iterativo con questi ultimi

1. Laddove opportuno, la Commissione rivolge raccomandazioni agli Stati membri affinché conseguano gli obiettivi dell'Unione dell'energia. **La Commissione mette le raccomandazioni a disposizione del pubblico.**

2. Quando nel presente regolamento si fa riferimento al presente articolo, si applicano i seguenti principi:
- a) **la Commissione tiene conto degli sviluppi sostanziali delle politiche e del mercato;**
 - b) lo Stato membro interessato tiene nella [] **debita** considerazione la raccomandazione in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;
 - c) nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima, elaborata nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro precisa in che modo ha tenuto nella [] **debita** considerazione la raccomandazione [];
 - d) le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

Articolo 29

Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia

- 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato dell'Unione dell'energia.
- 2. La relazione sullo stato dell'Unione dell'energia comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
 - a) la valutazione di cui all'articolo 25;
 - b) laddove opportuno, le raccomandazioni di cui all'articolo 28;
 - c) il funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, comprese le informazioni sull'applicazione della medesima direttiva di cui al relativo articolo 21, paragrafo 2;

- d) ogni due anni, **a partire dal 2023**, la relazione sulla sostenibilità delle bioenergie nell'Unione, con le informazioni di cui all'allegato VIII;
- e) ogni due anni, la relazione sui regimi volontari per i quali la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], contenente le informazioni di cui all'allegato IX del presente regolamento;
- f) la relazione generale sullo stato di attuazione della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016) 864] di cui all'articolo 69 di tale direttiva;
- g) la relazione generale sullo stato di attuazione della direttiva 2009/73/CE di cui all'articolo 52 di tale direttiva;
- h) la relazione generale intermedia sui regimi obbligatori di efficienza energetica di cui **agli articoli 7 bis e 7 ter** della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761];
- i) la relazione generale sui progressi degli Stati membri nel realizzare un mercato dell'energia completo e operativo;
- j) la qualità del carburante esistente nei diversi Stati membri e la copertura geografica dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, al fine di fornire un quadro generale dei dati concernenti la qualità dei carburanti nei diversi Stati membri a norma della direttiva 98/70/CE;
- k) altre questioni rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia, tra cui il sostegno pubblico e privato.

Articolo 29 bis

Monitoraggio politico della governance

Le fasi pertinenti del ciclo del sistema di governance saranno presentate al Consiglio, che ne discuterà.

Il Consiglio esaminerà, su base annuale, i progressi realizzati dall'Unione e dagli Stati membri in tutte le dimensioni delle politiche in materia di energia e di clima di cui ai piani nazionali per l'energia e il clima.

CAPO 6

REGIMI NAZIONALI E DELL'UNIONE SULLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA E SULL'ASSORBIMENTO DAI POZZI

Articolo 30

Sistemi d'inventario nazionali e dell'Unione⁵⁰

1. Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono, gestiscono e si adoperano per migliorare continuamente i sistemi nazionali d'inventario per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato II, parte 2 e per assicurare la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.
2. Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità competenti per l'inventario abbiano accesso alle informazioni di cui all'allegato X del presente regolamento, si servano dei sistemi di comunicazione istituiti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 517/2014 per migliorare la stima dei gas fluorurati negli inventari nazionali dei gas a effetto serra e siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all'allegato III, parte 1, lettere i) e j), del presente regolamento.

⁵⁰ **Nota esplicativa: corrisponde agli articoli 5, 6 e 9 dell'MMR.**

3. È istituito un sistema d'inventario dell'Unione per assicurare la tempestività, trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza degli inventari nazionali rispetto all'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione. La Commissione gestisce, mantiene e si adopera per migliorare continuamente il sistema, che comprende: la definizione di un programma di assicurazione e di controllo della qualità; la definizione di obiettivi di qualità e la redazione di un piano di assicurazione e di controllo della qualità dell'inventario; procedure di completamento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell'inventario dell'Unione di cui al paragrafo 5 del presente articolo; le revisioni di cui all'articolo 31.
4. La Commissione esegue un controllo iniziale dell'accuratezza dei dati preliminari dell'inventario dei gas a effetto serra, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2. Invia i risultati di tale controllo agli Stati membri entro sei settimane dal termine per la presentazione. Gli Stati membri rispondono a ogni pertinente domanda sollevata al riguardo in seguito al controllo iniziale entro il 15 marzo presentando al contempo l'inventario definitivo per l'anno X-2.
5. Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati dell'inventario richiesti per la compilazione dell'inventario dell'Unione entro il 15 marzo, la Commissione può elaborare stime per completare i dati trasmessi dallo Stato membro interessato, in consultazione e in stretta cooperazione con quest'ultimo. A tal fine, la Commissione segue le linee guida applicabili alla preparazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra.
6. La Commissione, **assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 37, paragrafo 1**, [] adotta atti [] **di esecuzione** [] per definire le norme su contenuto, struttura, formato e procedura di trasmissione delle informazioni relative ai sistemi nazionali di inventario e agli obblighi concernenti l'istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi d'inventario nazionali []. **Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.** Nell'elaborazione di tali atti, la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o dell'accordo di Parigi.

6 bis. La Commissione adotta atti delegati in conformità all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative agli obblighi concernenti l'istituzione, la gestione e il funzionamento del sistema d'inventario dell'Unione. Nell'elaborazione di tali atti, la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi.

Articolo 31

Revisione dell'inventario⁵¹

1. Nel 2027 e nel 2032 la Commissione procede a una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, per controllare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri a norma degli articoli 4, 9 e 10, del regolamento [] [ESR], la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi a norma degli articoli 4 e 12 del regolamento [] [LULUCF] e altri traguardi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dalla normativa dell'Unione. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo.
2. La revisione completa di cui al paragrafo 1 comprende:
 - a) controlli intesi a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;
 - b) controlli intesi a individuare casi in cui i dati dell'inventario sono elaborati in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell'Unione;
 - c) controlli tesi a individuare casi in cui la contabilità LULUCF è svolta in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell'Unione;
 - d) se opportuno, il calcolo delle correzioni tecniche che risultino necessarie, in consultazione con gli Stati membri.

⁵¹ **Nota esplicativa: corrisponde all'articolo 19 dell'MMR.**

3. La Commissione, **assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b)**, adotta atti di esecuzione per definire i tempi e la procedura per realizzare la revisione completa, compresi i compiti definiti al paragrafo 2, e per assicurare la debita consultazione degli Stati membri riguardo alle conclusioni delle revisioni. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.
4. La Commissione determina, con atto di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni corrispondenti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, una volta completata la revisione suddivisa tra i dati delle emissioni di cui all'articolo 9 del regolamento [] [ESR] e i dati delle emissioni di cui all'allegato III, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento [] [LULUCF].
5. I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 13 del regolamento [] [LULUCF], [] [] **quattro mesi** dopo la data di pubblicazione dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità all'articolo 4 del regolamento [] [LULUCF] anche riguardo alle modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso degli Stati membri ai meccanismi di flessibilità a norma dell'articolo 11 del regolamento [] [LULUCF].
6. I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 11 del regolamento [] [ESR], [] **due mesi** dopo la verifica di conformità con il regolamento [] [LULUCF] di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [] [ESR] per gli anni 2021 e 2026. La verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [] [ESR] per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030 è eseguita un mese dopo la data di verifica di conformità dell'anno precedente. La verifica comprende le modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso dello Stato membro alle flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [] [ESR].

Articolo 32

Regimi nazionali e dell'Unione in materia di politiche e misure e di proiezioni⁵²

1. Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati membri e la Commissione gestiscono e cercano di migliorare continuamente i rispettivi regimi, nazionali e dell'Unione, di comunicazione delle politiche e misure, nonché le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra. Tali sistemi comprendono le pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto rispettivamente negli Stati membri e nell'Unione per valutare le politiche e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra.
2. L'obiettivo rispettivamente degli Stati membri e della Commissione è assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni sulle politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra di cui all'articolo 16, compresi l'uso e l'applicazione di dati, metodi e modelli e l'attuazione di attività di assicurazione e controllo della qualità e analisi di sensibilità.
3. La Commissione, **assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b)**, adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato e procedura di trasmissione delle informazioni sui regimi nazionali e unionali delle politiche, misure e proiezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 16. Nel proporre tali atti la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o dell'accordo di Parigi, compresi gli obblighi di comunicazione concordati a livello internazionale e il calendario per il monitoraggio e la comunicazione di dette informazioni. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

⁵² **Nota esplicativa: corrisponde all'articolo 12 dell'MMR.**

Istituzione e gestione dei registri

1. Gli Stati membri e l'Unione istituiscono e tengono registri per contabilizzare accuratamente i contributi stabiliti a livello nazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, dell'accordo di Parigi e i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale a norma dell'articolo 6 di detto accordo.
2. L'Unione e gli Stati membri possono tenere i registri insieme con uno o più Stati membri, secondo un regime consolidato.
3. I dati dei registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell'amministratore centrale di cui all'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.
4. La Commissione **adotta** atti delegati conformemente all'articolo 36 per definire i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di dare effetto, mediante i registri dell'Unione e degli Stati membri, alla necessaria attuazione tecnica delle pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

⁵³ **Nota esplicativa: corrisponde all'articolo 10 dell'MMR.**

CAPO 7

COOPERAZIONE E SOSTEGNO

Articolo 34

Cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione⁵⁴

1. Gli Stati membri cooperano e si coordinano pienamente tra loro e con l'Unione per adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:
 - a) il processo di preparazione, adozione, notifica e valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma degli articoli da 9 a 12;
 - b) il processo di preparazione, adozione, notifica e valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 15 e della relazione annuale a norma dell'articolo 23;
 - c) il processo relativo alle raccomandazioni della Commissione e al seguito da darvi a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 27, paragrafi 2 e 3;
 - d) la compilazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3;
 - e) la preparazione della comunicazione nazionale dell'Unione a norma dell'articolo 12 della convenzione UNFCC e della relazione biennale dell'Unione prevista dalla decisione n. 2/CP.17 o dalle successive decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCC;
 - f) le procedure in materia di revisione e di conformità previste dalla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi conformemente a ogni eventuale decisione applicabile ai sensi della convenzione UNFCC, nonché la procedura dell'Unione di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all'articolo 31;

⁵⁴ **Nota esplicativa: corrisponde all'articolo 23 dell'MMR.**

- g) eventuali adeguamenti sulla scorta del processo di revisione di cui all'articolo 31 del presente regolamento o altre modifiche apportate agli inventari e alle relazioni sugli inventari presentate o da presentare al segretariato della convenzione UNFCC;
 - h) la compilazione dell'inventario approssimativo dell'Unione dei gas a effetto serra, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 23, paragrafo 1, ultimo comma.
2. La Commissione può fornire sostegno tecnico agli Stati membri in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 35

Ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente⁵⁵

L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte negli ambiti della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica in osservanza degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 e 34, in linea con il programma di lavoro annuale dell'Agenzia stessa. Ciò comprende l'assistenza eventualmente necessaria per:

- a) la compilazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri sia sulle politiche e misure sia sulle proiezioni;
- b) lo svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità comunicate dagli Stati membri relative alle proiezioni e alle politiche e misure;
- c) la preparazione delle stime o l'integrazione in quelle già in mano alla Commissione europea dei dati su proiezioni non comunicati dagli Stati membri;
- d) la compilazione dei dati, ove disponibili tratti da statistiche europee e idonei da un punto di vista temporale, nella misura in cui siano necessari per la relazione sullo stato dell'Unione dell'energia al Parlamento europeo e al Consiglio, elaborata dalla Commissione;

⁵⁵ **Nota esplicativa: corrisponde all'articolo 24 dell'MMR.**

- e) la diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l'aggiornamento di una banca dati delle politiche e misure di mitigazione degli Stati membri e l'istituzione della piattaforma europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici relativamente agli impatti, alle vulnerabilità e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) lo svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità nell'elaborazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;
- g) la compilazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;
- h) la preparazione delle stime per i dati non comunicati nell'ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra;
- i) lo svolgimento della revisione di cui all'articolo 31;
- j) la compilazione dell'inventario approssimativo dell'Unione dei gas a effetto serra.

CAPO 8

DELEGA

Articolo 36

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, [] all'articolo 30, paragrafo 6 **bis**, e all'articolo 33, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere [dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, [] all'articolo 30, paragrafo 6 **bis**, e all'articolo 33, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 5, dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 30, paragrafo 6 **bis**, e dell'articolo 33, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di due mesi dal ricevimento della notifica dell'atto o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO 9

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Comitato dell'Unione dell'energia e Comitato sui cambiamenti climatici⁵⁶

1. La Commissione è assistita:
 - a) dal Comitato dell'Unione dell'energia e
 - b) **dal Comitato sui cambiamenti climatici.**

Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 .
 2. Il **Comitato sui cambiamenti climatici ripristina** il comitato di cui all'articolo 8 della decisione 93/389/CEE, all'articolo 9 della decisione 280/2004/CE e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013. I riferimenti al comitato istituito a norma di tali atti giuridici sono da intendersi come riferimenti al comitato istituito dal presente regolamento.
- 2 bis. I comitati tengono riunioni congiunte, qualora l'argomento lo richieda, per discutere di azioni comuni e garantire la coerenza delle politiche con l'obiettivo di massimizzare le sinergie tra settori.**
3. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁵⁶ **Nota: nel testo (articolo 15, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 4, articolo 23, paragrafo 6, articolo 27, paragrafi 1 e 4 ter, articolo 30, paragrafo 6, articolo 31, paragrafo 3, articolo 32, paragrafo 3) è stato precisato per ogni conferimento di potere, mediante un riferimento preciso, quale dei due Comitati deve votare, sulla base delle indicazioni preliminari delle delegazioni del 30 novembre. Si rammenta inoltre che gli Stati membri possono decidere quali esperti devono rappresentarli in seno a un Comitato e che, conformemente al proprio regolamento interno, ciascun Comitato può decidere di tenere una riunione congiunta con l'altro con la conseguenza che le deliberazioni (ma non la votazione) saranno congiunte.**

Articolo 38

Riesame

Entro il 28 febbraio 2026, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia e **all'azione per il clima, sui progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia e degli ulteriori obiettivi dell'Unione dell'energia, nonché degli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi. Inoltre la Commissione presenta una relazione []** sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento alla normativa dell'Unione o a future decisioni relative alla convenzione UNFCC e all'accordo di Parigi. La Commissione può formulare proposte, se del caso.

La Commissione esamina l'impatto di ogni modifica riguardo alla modifica delle linee guida IPCC o delle metodologie della convenzione UNFCC utilizzate per gli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra che conduce ad una differenza superiore all'1% nel totale delle emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro pertinenti all' [articolo 4 dell'ESR] e può rivedere le attribuzioni annuali di emissioni degli Stati membri, come stimato in base all' [articolo 4 dell'ESR].

Articolo 39

Modifiche della direttiva 94/22/CE

La direttiva 94/22/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 8, il paragrafo 2 è abrogato;
- 2) l'articolo 9 è abrogato.

Articolo 40

Modifiche della direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 8, paragrafo 4, la seconda frase è abrogata;
- 2) all'articolo 7 bis, paragrafo 1, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti; e";

- 3) all'articolo 7 bis, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10% con la massima gradualità possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia forniti entro il 31 dicembre 2020, in confronto al valore di riferimento per i carburanti di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio."

Articolo 41

Modifica della direttiva 2009/31/CE

All'articolo 38 della direttiva 2009/31/CE, il paragrafo 1 è abrogato.

Articolo 42

Modifiche del regolamento (CE) n. 663/2009

Il regolamento (CE) n. 663/2009 è così modificato:

- 1) all'articolo 27, i paragrafi 1 e 3 sono abrogati;
- 2) l'articolo 28 è abrogato.

Articolo 43

Modifica del regolamento (CE) n. 715/2009

L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2009/715 è abrogato.

Articolo 44

Modifiche della direttiva 2009/73/CE

La direttiva 2009/73/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 5 è abrogato;
- 2) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 52

Relazione

La Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio in allegato alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 29 del regolamento [XX/20XX] [presente regolamento]."

Articolo 45
Modifica della direttiva 2009/119/CE

All'articolo 6 della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro [] il **31 luglio**⁵⁷ di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una copia sintetica dell'inventario delle scorte di cui al paragrafo 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno civile precedente."

Articolo 46
Modifiche della direttiva 2010/31/UE

La direttiva 2010/31/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 765] è inserito il seguente paragrafo 4:

"4. La strategia a lungo termine di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione, nell'ambito del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento].";

- 2) all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, la frase "La relazione può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE" è abrogata;
- 3) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

⁵⁷ **Nota: termine della relazione annuale a norma dell'articolo 23.**

"Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 29 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento], la Commissione presenta ogni due anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tali informazioni la Commissione elabora un piano d'azione e, se necessario, propone raccomandazioni e misure ai sensi degli articoli 27 e 28 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento] per aumentare il numero di tali edifici e promuovere le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace sotto il profilo dei costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.";

4) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono abrogati.

Articolo 47

Modifiche della direttiva 2012/27/UE

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 4, l'ultimo paragrafo è abrogato;
- 2) all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera e) è abrogata;
- 3) all'articolo 24, i paragrafi 1, **3**, [] 4 e 11 sono abrogati;
- 3 bis) all'articolo 24, il paragrafo 2 è abrogato;**⁵⁸
- 4) l'allegato XIV è abrogato.

⁵⁸ **N.B.: cfr. articolo 52.**

Articolo 48

Modifica della direttiva 2013/30/UE

All'articolo 25 della direttiva 2013/30/UE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale, nel quadro delle relazioni annuali a norma dell'articolo 23 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento], contenente le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3."

Articolo 49

Modifiche della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio è così modificata:

1) all'allegato I, parte 2, i punti 2, 3, 4 e 7 sono abrogati.

1 bis) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per l'anno civile precedente, i dati relativi alla conformità con l'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, come definito nell'allegato III della presente direttiva."

2) L'allegato III è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.";

b) al punto 3, le lettere e) e f) sono abrogate.

3) L'allegato IV è così modificato:

- a) i seguenti formati per la comunicazione delle informazioni a fini di uniformità dei dati comunicati sono abrogati:
- Origine — Fornitori individuali
 - Origine — Fornitori congiunti
 - Luogo d'acquisto
- b) nelle note per la compilazione i punti 8 e 9 sono abrogati.

Articolo 50

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

Articolo 51

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 50 del presente regolamento, l'articolo 7 e l'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 525/2013 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati richiesti a norma dei medesimi articoli per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alle revisioni dei dati di inventario delle emissioni di gas serra per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alla presentazione della relazione di cui al medesimo articolo.

Articolo 52

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 33, l'articolo 46, paragrafi da 2 a 4, l'articolo 47, paragrafi 3 e 4, e **l'articolo 48** si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.⁵⁹

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

⁵⁹ **N.B.: testo originale ripristinato in vista dell'adeguamento dell'articolo 47.**

**QUADRO GENERALE PER I PIANI NAZIONALI INTEGRATI
PER L'ENERGIA E IL CLIMA**

Parte 1

Quadro generale del piano

SEZIONE A: PIANO NAZIONALE	
1. SCHEMA GENERALE E PROCESSO DI CREAZIONE DEL PIANO	
1.1. Sintesi	<ul style="list-style-type: none"> i. Contesto politico, economico, ambientale e sociale del piano ii. Strategia [] relativa alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia iii. Tabella riassuntiva con gli obiettivi, le politiche e le misure principali del piano
1.2. Panoramica della situazione politica attuale	<ul style="list-style-type: none"> i. Sistema energetico nazionale e dell'UE e contesto programmatico del piano nazionale ii. Politiche e misure attuali per l'energia e il clima [] relative alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia iii. Principali questioni di rilevanza transfrontaliera iv. Struttura amministrativa per l'attuazione delle politiche nazionali per l'energia e il clima
1.3. Consultazioni e coinvolgimento degli enti nazionali e dell'UE ed esiti ottenuti	<ul style="list-style-type: none"> i. Partecipazione del Parlamento ii. Partecipazione delle autorità locali e regionali iii. Consultazioni con le parti interessate, comprese le parti sociali, e impegno della società civile iv. Consultazioni con altri Stati membri v. Processo iterativo con la Commissione europea
1.4. Cooperazione regionale per la preparazione del piano	<ul style="list-style-type: none"> i. Elementi soggetti a una pianificazione congiunta o coordinata con altri Stati membri ii. Spiegazione del modo in cui il piano prende in considerazione la cooperazione regionale

2. OBIETTIVI E TRAGUARDI NAZIONALI RELATIVI A:

2.1. Dimensione della decarbonizzazione

- 2.1.1. Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra []⁶⁰**
- i. **Gli elementi di cui all'articolo 4, lettera a, punto 1 []**.
 - ii. Se del caso, altri obiettivi e traguardi nazionali coerenti con le attuali strategie per le basse emissioni a lungo termine. se applicabile, altri obiettivi e traguardi, compresi quelli settoriali []
- 2.1.2. Energia rinnovabile []**
- i. **Gli elementi di cui all'articolo 4, lettera a, punto 2 []**.
 - ii. []
 - iii. Traiettorie **stimate** per la quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel periodo 2021-2030 per i settori dell'elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti []
 - iv. [] **Valutazione dei contributi di ciascuna** tecnologia per l'energia rinnovabile che lo Stato membro prevede di utilizzare per realizzare le traiettorie generali e settoriali per l'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030, compresi il consumo di energia finale lordo totale previsto, ripartito per tecnologia e settore, espresso in Mtep, e la capacità installata totale prevista (divisa in nuove capacità e ripotenziamento), ripartita per tecnologia e settore, espressa in MW
 - v. [] **Se disponibili, traiettorie stimate** della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima, e origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, valutazione dell'origine e dell'impatto sul pozzo LULUCF, **se disponibile**.
 - vi. Se **disponibili** [], altre traiettorie e obiettivi nazionali, anche a lungo termine o settoriali ([] quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità di energia e dai consumatori di energia prodotta autonomamente)⁶¹

⁶⁰ Occorre assicurare la coerenza con le strategie per le basse emissioni a lungo termine a norma dell'articolo 14.

⁶¹ **N.B.: la presidenza invita le delegazioni a considerare se spostare i punti iii, iv, v e vi nella sezione B: base analitica.**

2.2. Dimensione dell'efficienza energetica []

i. Gli elementi di cui all'articolo 4, lettera b.

[]

ii. Se del caso, altri obiettivi nazionali, compresi obiettivi o strategie a lungo termine e obiettivi settoriali e obiettivi nazionali in ambiti quali l'efficienza energetica nel settore dei trasporti e relativamente a riscaldamento e raffreddamento

Dimensione della sicurezza energetica

i. Gli elementi di cui all'articolo 4, lettera c [].

i bis. Se del caso, gli obiettivi nazionali per incrementare: la diversificazione delle fonti e l'approvvigionamento da paesi terzi; lo stoccaggio; la gestione della domanda;

ii. Se del caso, obiettivi nazionali relativi alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi

iii. []

iv. Se del caso, obiettivi nazionali relativi allo sviluppo delle fonti energetiche interne nazionali []

2.3. Dimensione del mercato interno dell'energia

2.3.1. Interconnettività elettrica

- i. **Gli elementi di cui all'articolo 4, lettera d.**

2.3.2. Infrastruttura di trasmissione dell'energia

- i. principali **progetti** per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi
- ii. Se del caso, principali progetti infrastrutturali previsti diversi dai progetti di interesse comune (PIC)⁶²

2.3.3. Integrazione del mercato

- i. Obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, incluso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti
- ii. Obiettivi nazionali di adeguatezza del sistema elettrico e di flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti
- iii. **Se del caso**, obiettivi nazionali per tutelare i consumatori di energia e migliorare la competitività del settore dell'energia al dettaglio

2.3.4. Povertà energetica

Se del caso, obiettivi nazionali relativi alla povertà energetica, tra cui un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

2.4. Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività

- i. Obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca e l'innovazione pubbliche e, **se disponibili**, private, relativamente all'Unione dell'energia, nonché, se del caso, un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti;
- ii. Se del caso, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine , per la diffusione delle tecnologie a basse emissioni di CO₂, comprese le tecnologie per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica e di carbonio e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto e stoccaggio del carbonio
- iii. **Se del caso**, obiettivi nazionali relativi alla competitività

⁶² Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

3. POLITICHE E MISURE

3.1. Dimensione della decarbonizzazione

3.1.1. Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra []

- i. Politiche e misure volte a raggiungere l'obiettivo stabilito dal regolamento [] [ESR], specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento [] [LULUCF], che riguardino tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva e l'obiettivo a lungo termine di diventare un'economia a basse emissioni [] [] e di raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti in conformità dell'accordo di Parigi
- ii. Se del caso, cooperazione regionale in questo settore
- iii. Ferma restando, se del caso, l'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato, misure di finanziamento, tra cui il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale

3.1.2. Energia rinnovabile []

- i. Politiche e misure per realizzare il contributo nazionale al conseguimento dell'obiettivo vincolante a livello dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile e traiettorie, **di cui all'articolo 4, lettera a, punto 2, e, se del caso o se disponibili, gli elementi** di cui al punto 2.1.2, comprese misure specifiche per settore e per tecnologia⁶³
- ii. **Se del caso, misure** specifiche per la cooperazione regionale, nonché, **facoltativamente**, la produzione eccedentaria stimata di energia da fonti rinnovabili che potrebbe essere oggetto di trasferimento verso altri Stati membri al fine di realizzare il contributo nazionale e le traiettorie di cui al punto 2.1.2
- iii. Misure specifiche in materia di sostegno finanziario, **se del caso** compresi il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE, per promuovere la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti
- iv. Misure specifiche volte a introdurre uno [] **o più punti di contatto**, razionalizzare le procedure amministrative, fornire informazioni e formazione e coinvolgere maggiormente i consumatori di energia rinnovabile prodotta autonomamente e le comunità di energia rinnovabile
- v. Valutazione della necessità di costruire nuove infrastrutture per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti energetiche rinnovabili
- vi. **Se del caso, misure** specifiche per la promozione dell'uso di energia proveniente dalla biomassa, in particolare per la nuova mobilitazione delle biomasse prendendo in considerazione quanto segue:
 - la disponibilità di biomassa: potenziale nazionale e importazioni da paesi terzi;
 - altri usi della biomassa in altri settori (agricoltura e settori forestali); nonché misure per la sostenibilità della produzione e dell'uso di biomassa

⁶³ Nel programmare tali misure, gli Stati membri tengono conto della fine del ciclo di vita degli impianti esistenti e del potenziale di ripotenziamento.

3.1.3. Altri elementi della dimensione

- i. Se del caso, politiche e misure nazionali con un impatto sul settore ETS dell'UE e valutazione della complementarità e degli effetti sull'ETS dell'UE
- ii. []
- iii. Politiche e misure volte a conseguire altri obiettivi nazionali, se del caso
- iv. Politiche e misure volte a conseguire la mobilità a basse emissioni (compresa l'elettrificazione dei trasporti)

3.2. Dimensione dell'efficienza energetica []

Politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 tra cui misure e strumenti (anche di natura finanziaria) previsti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- i. regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative a norma dell'articolo 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761] e [(elaborati conformemente all'allegato II)]
- ii. Strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e [] **non residenziali**, (pubblici e privati)]⁶⁴ []
- iii. Descrizione di politiche e misure volte a promuovere i servizi energetici nel settore pubblico e delle misure per eliminare gli ostacoli regolamentari e non regolamentari che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica⁶⁵
- iv. Altre politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 (ad esempio misure per promuovere il ruolo esemplare degli edifici pubblici e degli *appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica*, misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia⁶⁶, misure di informazione e formazione rivolte ai consumatori⁶⁷, altre misure per promuovere l'efficienza energetica⁶⁸)
- v. Descrizione delle misure per utilizzare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura per il gas e l'elettricità⁶⁹
- vi. Cooperazione regionale in questo settore, se del caso
- vii. Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale

⁶⁴ Conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 765].

⁶⁵ Conformemente all'articolo 18 della direttiva 2012/27/UE.

⁶⁶ Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE.

⁶⁷ Conformemente agli articoli 12 e 17 della direttiva 2012/27/UE.

⁶⁸ Conformemente all'articolo 19 della direttiva 2012/27/UE.

⁶⁹ Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.

3.3. Dimensione della sicurezza energetica⁷⁰	
i.	Politiche e misure relative agli elementi [] di cui al punto 2.3 ⁷¹
ii.	Cooperazione regionale in questo settore
iii.	Se del caso, misure di finanziamento in questo settore a livello nazionale, compresi il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE
3.4. Dimensione del mercato interno dell'energia⁷²	
3.4.1. Infrastrutture per l'energia elettrica	
i.	Politiche e misure volte a conseguire il traguardo di interconnettività di cui all'articolo 4, lettera d)
ii.	Cooperazione regionale in questo settore ⁷³
iii.	Se del caso, misure di finanziamento in questo settore a livello nazionale, compresi il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE
3.4.2. Infrastruttura di trasmissione dell'energia	
i.	Politiche e misure relative agli elementi [] di cui al punto 2.4.2, comprese, se del caso, misure specifiche per consentire la realizzazione di progetti di interesse comune (PIC) e di altri progetti infrastrutturali importanti
ii.	Cooperazione regionale in questo settore ⁷⁴
iii.	Se del caso, misure di finanziamento in questo settore a livello nazionale, compresi il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE
3.4.3. Integrazione del mercato	
i.	Politiche e misure relative agli elementi [] di cui al punto 2.4.3
ii.	Se del caso, misure per aumentare la flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia rinnovabile, compresa la diffusione dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri e quella dei mercati di bilanciamento transfrontalieri
iii.	[]
iv.	[] Politiche e misure volte a tutelare i consumatori, in particolare quelli più vulnerabili e, se del caso , in condizioni di povertà energetica, e a migliorare la competitività e la concorrenza del mercato dell'energia al dettaglio
v.	Descrizione delle misure volte a consentire e sviluppare la gestione della domanda, tra cui quelle a sostegno di una tariffazione dinamica ⁷⁵
3.4.4. Povertà energetica	
i.	Se del caso, politiche e misure volte a conseguire gli obiettivi di cui al punto 2.4.4

⁷⁰ Le politiche e le misure rispecchiano il primo principio dell'efficienza energetica.

⁷¹ Occorre assicurare la coerenza con i piani d'azione preventiva e i piani di emergenza ai sensi del regolamento [proposto da COM(2016) 52] concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio, nonché con i piani di preparazione ai rischi ai sensi del regolamento [proposto da COM(2016) 862] relativo alla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

⁷² Le politiche e le misure rispecchiano il primo principio dell'efficienza energetica.

⁷³ Interventi diversi dai PIC dei gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013.

⁷⁴ Interventi diversi dai PIC dei gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013.

⁷⁵ Conformemente all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2012/27/UE.

3.5. Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività

- i. Politiche e misure **relative agli elementi** [] di cui al punto 2.5
- ii. **Se del caso**, cooperazione con altri Stati membri in questo settore, comprese le informazioni sul modo in cui gli obiettivi e le politiche del piano SET sono tradotti nel contesto nazionale, **ove opportuno**
- iii. Se del caso, misure di finanziamento in questo settore a livello nazionale, compresi il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE

SEZIONE B: BASE ANALITICA⁷⁶

4. SITUAZIONE ATTUALE E PROIEZIONI CON POLITICHE E MISURE VIGENTI^{77, 78}

4.1. Evoluzione prevista dei principali fattori esogeni aventi un impatto sugli sviluppi del sistema energetico e delle emissioni di gas a effetto serra

- i. Previsioni macroeconomiche (crescita del PIL e della popolazione)
- ii. Variazioni settoriali che dovrebbero incidere sul sistema energetico e sulle emissioni di gas a effetto serra
- iii. Tendenze mondiali del settore dell'energia, prezzi internazionali dei combustibili fossili e prezzi del carbonio nel sistema ETS dell'UE
- iv. Evoluzione dei costi delle tecnologie

⁷⁶ Per un elenco dettagliato dei parametri e delle variabili da segnalare nella sezione B del piano cfr. parte 2.

⁷⁷ La situazione attuale rispecchia quella alla data di presentazione del piano nazionale (o gli ultimi dati disponibili). Le politiche e le misure vigenti includono le politiche e le misure adottate e attuate. Le politiche e le misure adottate sono quelle decise con atto governativo ufficiale entro la data di presentazione del piano nazionale e per le quali è stato assunto un impegno di attuazione chiaro. Le politiche e misure attuate sono quelle alle quali alla data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia si applica una o più delle seguenti situazioni: sono in vigore una normativa europea direttamente applicabile o una legislazione nazionale, sono stati conclusi uno o più accordi volontari, sono state assegnate risorse finanziarie, sono state mobilitate risorse umane.

⁷⁸ La selezione dei fattori esogeni può essere basata sulle ipotesi formulate nello scenario di riferimento dell'UE per il 2016 o in altri scenari strategici successivi per le stesse variabili. Inoltre, i risultati specifici degli Stati membri nello scenario di riferimento dell'UE per il 2016, nonché i risultati negli scenari programmatici successivi, possono anche costituire un'utile fonte di informazione per l'elaborazione delle proiezioni nazionali con le politiche e le misure in vigore e delle valutazioni d'impatto.

<p>4.2. Dimensione della decarbonizzazione</p> <p>4.2.1. Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Andamento delle emissioni e degli assorbimenti attuali di gas a effetto serra nel sistema ETS dell'UE, regolamento sulla condivisione dello sforzo, settori LULUCF e settori energetici diversi ii. Proiezioni degli sviluppi settoriali con politiche e misure vigenti a livello nazionale e dell'UE almeno fino al 2040 (anche per il 2030) <p>4.2.2. Energia rinnovabile</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Quota attuale di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia e in diversi settori (riscaldamento e raffreddamento, elettricità e trasporti), nonché per tecnologia in ciascuno di tali settori ii. Proiezioni indicative di sviluppo con politiche vigenti per il 2030 (con un prospettiva fino al 2040) []
<p>4.3. Dimensione dell'efficienza energetica</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Consumo di energia primaria e finale attuale nell'economia e per settore (inclusi i settori industriale, residenziale, dei servizi e dei trasporti) ii. Potenziale attuale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti⁷⁹ iii. Proiezioni in considerazione delle politiche, delle misure e dei programmi attuali in materia di efficienza energetica, di cui al punto 1.2 ii), per il consumo di energia primaria e finale per ciascun settore almeno fino al 2040 (anche per il 2030)⁸⁰ iv. Livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica risultanti dai calcoli a livello nazionale, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE
<p>4.4. Dimensione della sicurezza energetica</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Stato attuale di mix energetico, risorse energetiche interne e dipendenza dalle importazioni, compresi i rischi pertinenti ii. Proiezioni di sviluppo con politiche e misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

⁷⁹ Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.

⁸⁰ Questa proiezione dello scenario di riferimento attuale è la base per l'obiettivo di consumo di energia finale e primaria per il 2030, di cui al punto 2.3, e per i coefficienti di conversione.

4.5. Dimensione del mercato interno dell'energia

4.5.1. Interconnettività elettrica

- i. Stato attuale di livello di interconnessione e principali interconnettori⁸¹
- ii. Proiezioni delle esigenze di ampliamento dell'interconnettore [] (anche per il 2030)⁸²

4.5.2. Infrastruttura di trasmissione dell'energia

- i. Caratteristiche principali delle attuali infrastrutture di trasmissione per l'energia elettrica e il gas⁸³
- ii. Proiezioni delle esigenze di ampliamento della rete almeno fino al 2040 (anche per il 2030)⁸⁴

4.5.3. Mercati dell'elettricità e del gas, prezzi dell'energia

- i. Situazione attuale dei mercati dell'elettricità e del gas, compresi i prezzi dell'energia
- ii. Proiezioni di sviluppo con politiche e misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

4.6. Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività

- i. Situazione attuale del settore delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e, **nella misura del possibile**, posizione sul mercato globale **(questa analisi dovrebbe essere effettuata a livello europeo e/o mondiale)**
 - ii. Livello attuale della spesa destinata alla ricerca e all'innovazione, pubbliche e, **se disponibile**, private, in materia di tecnologie a bassa emissione di carbonio, numero attuale di brevetti e ricercatori
 - iii. **Ripartizione degli attuali elementi del prezzo che costituiscono i tre principali elementi del prezzo (energia, rete, tasse/imposte)**
- []

⁸¹ Con riferimento ai prospetti delle infrastrutture di trasmissione esistenti dei gestori del sistema di trasmissione (TSO).

⁸² Con riferimento ai piani nazionali di sviluppo della rete e ai piani di investimento regionale dei TSO.

⁸³ Con riferimento ai prospetti delle infrastrutture di trasmissione esistenti dei TSO.

⁸⁴ Con riferimento ai piani nazionali di sviluppo della rete e ai piani di investimento regionale dei TSO.

5. VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE POLITICHE E DELLE MISURE PREVISTE⁸⁵

5.1. Impatto delle politiche e delle misure previste, di cui alla sezione 3, sul sistema energetico e sulle emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra, compreso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti (di cui alla sezione 4).

- i. Proiezioni dell'evoluzione del sistema energetico e delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra nonché, **se del caso**, delle emissioni di inquinanti atmosferici in conformità della direttiva **2016/2284/UE** [] nel quadro delle politiche e delle misure previste almeno per i dieci anni successivi al periodo oggetto del piano (compreso l'ultimo anno del periodo coperto dal piano), comprese le pertinenti politiche e misure dell'UE.
- ii. Valutazione delle interazioni programmatiche (tra politiche e misure vigenti e previste all'interno di una dimensione strategica e tra politiche e misure vigenti e previste appartenenti a diverse dimensioni) almeno fino all'ultimo anno del periodo coperto dal piano

5.2. Se del caso e nella misura del possibile, impatto macroeconomico, ambientale, sociale e sulle competenze (in termini di costi e benefici nonché di rapporto costi/efficacia) delle politiche e delle misure previste, di cui alla sezione 3, almeno fino all'ultimo anno del periodo contemplato dal piano, incluso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti

5.3. Impatto delle politiche e delle misure previste di cui alla sezione 3 su altri Stati membri e sulla cooperazione regionale almeno fino all'ultimo anno del periodo contemplato dal piano, incluso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e sulle misure vigenti

- i. Impatto sul sistema energetico negli Stati membri limitrofi e nella regione nella misura del possibile
- ii. Impatto sui prezzi dell'energia, sui servizi di pubblica utilità e sull'integrazione del mercato dell'energia
- iii. **Se del caso**, impatto sulla cooperazione regionale

⁸⁵ Le politiche e le misure previste sono opzioni in esame con prospettiva realistica di adozione e attuazione dopo la data di presentazione del piano nazionale. Le relative proiezioni di cui al punto 5.1.i comprendono pertanto non solo le politiche e le misure adottate e attuate (proiezioni sulla base delle politiche e delle misure in vigore), ma anche le politiche e le misure previste.

Parte 2

Elenco dei parametri e delle variabili da riportare nella sezione B dei piani nazionali⁸⁶⁸⁷⁸⁸⁸⁹

La sezione B, "Base analitica", dei piani nazionali riporta i parametri, le variabili, i bilanci energetici e gli indicatori di seguito elencati, **se utilizzati**:

1. Parametri e variabili generali

- 1) Popolazione [milioni]
- 2) PIL [milioni di EUR]
- 3) Valore aggiunto lordo per settore (compresi i principali settori industriali, dell'edilizia, dei servizi e agricoli) [milioni di euro]
- 4) Numero di famiglie [migliaia]
- 5) Dimensione delle famiglie [abitanti/nuclei familiari]
- 6) Reddito netto delle famiglie [euro]

⁸⁶ Per il piano relativo al periodo 2021-2030: per ciascun parametro/variabile nell'elenco, le tendenze nel periodo 2005-2040 (o 2005-2050 ove opportuno), incluso per il 2030, a intervalli di cinque anni sono segnalate nelle sezioni 4 e 5. Indicare i parametri basati su ipotesi esogene o sulla modellizzazione della produzione.

⁸⁷ Per quanto possibile, i dati comunicati e le proiezioni fornite si basano su e dati Eurostat e sulla metodologia utilizzata per la comunicazione dei dati statistici europei nelle rispettive legislazioni settoriali e sono coerenti con tali dati e tale metodologie, in quanto le statistiche europee sono la fonte primaria di dati statistici utilizzati per la comunicazione e il monitoraggio a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee.

⁸⁸ N.B.: tutte le proiezioni devono essere effettuate sulla base di prezzi costanti (si utilizzano come riferimento i prezzi del 2016).

⁸⁹ La Commissione formula raccomandazioni per i parametri principali per le proiezioni, almeno relativamente ai prezzi delle importazioni di petrolio, gas e carbone, nonché ai prezzi del carbonio nell'ambito del sistema ETS dell'UE.

- 7) Numero di passeggeri-chilometro: tutti i modi di trasporto, ossia ripartiti tra strada (automobili e autobus separatamente se possibile), ferrovia, aereo e navigazione interna (se del caso) [milioni di passeggeri/km]
- 8) Tonnellate-chilometro per il trasporto merci: tutti i modi di trasporto ad eccezione del trasporto marittimo internazionale, ossia ripartite tra strada, ferrovia, aereo, navigazione interna (vie navigabili interne e trasporto marittimo nazionale) [milioni di tonnellate/km]
- 9) Prezzi internazionali dell'importazione di petrolio, gas e carbone [euro/GJ o euro/tep] [] **sulla base delle** raccomandazioni della Commissione
- 10) Prezzo del carbonio nell'ambito del sistema ETS dell'UE [euro/quota di emissioni] [] **sulla base delle** raccomandazioni della Commissione
- 11) Ipotesi circa i tassi di cambio dell'euro e del dollaro USA (se del caso) [EUR/valuta e USD/valuta]
- 12) Numero di gradi-giorno di riscaldamento (HDD)
- 13) Numero di gradi-giorno di raffreddamento (CDD)
- 14) Ipotesi circa i costi tecnologici utilizzate nella modellizzazione per le principali tecnologie pertinenti

2. Bilanci e indicatori energetici

2.1. Approvvigionamento energetico

- 1) Produzione interna per tipo di combustibile (tutti i prodotti energetici [] **prodotti in quantità significative**) [ktep]
- 2) Importazioni nette per tipo di combustibile (compresa l'energia elettrica e suddivise in importazioni nette intra ed extra UE) [ktep]
- 3) Dipendenza dalle importazioni da paesi terzi [%]

- 4) Principali fonti d'importazione (paesi) dei principali vettori energetici (compresi gas ed energia elettrica)
- 5) Consumo interno lordo per tipo di combustibile (inclusi i solidi, tutti i prodotti energetici: carbone, petrolio greggio e prodotti petroliferi, gas naturale, energia nucleare, energia elettrica, calore derivato, rinnovabili, rifiuti) [ktep]

2.2. Energia elettrica e termica

- 1) Produzione lorda di energia elettrica [GWh]
- 2) Produzione lorda di energia elettrica per combustibile (tutti i prodotti energetici) [GWh]
- 3) Quota di cogenerazione di calore ed elettricità sul totale di generazione di elettricità e calore [%]
- 4) Capacità di generazione di energia elettrica per fonte, compresi i ritiri e i nuovi investimenti [MW]
- 5) Calore prodotto dalla generazione di energia termica
- 6) Calore prodotto da impianti di cogenerazione, compreso il calore di scarto derivante da impianti industriali
- 7) Capacità di interconnessione transfrontaliere per il gas e l'elettricità [definizione per l'elettricità in linea con l'esito delle discussioni in corso sulla base dell'obiettivo di interconnessione del 15%] e tasso di utilizzo previsto

2.3. Settore delle trasformazioni

- 1) Combustibile di alimentazione per la generazione di energia termica (compresi solidi, petrolio, gas) [ktep]
- 2) Combustibile di alimentazione per altri processi di conversione [ktep]

2.4. Consumi energetici

- 1) Consumo di energia primaria e finale [ktep]
- 2) Consumo di energia finale per settore (compresi i settori industriale, residenziale, terziario, agricolo e dei trasporti - ripartito fra trasporto passeggeri e trasporto merci, se disponibile) [ktep]
- 3) Consumo di energia finale per combustibile (tutti i prodotti energetici) [ktep]
- 4) Consumo non energetico finale [ktep]
- 5) Intensità di energia primaria per l'economia nel suo insieme (consumo di energia primaria/PIL) [tep/euro]
- 6) Intensità di energia finale per settore (compresi i settori industriale, residenziale, terziario e dei trasporti – ripartito fra trasporto passeggeri e trasporto merci, se disponibile)

2.5. Prezzi

- 1) Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di settore di utilizzo (residenziale, industriale, terziario)
- 2) Prezzi nazionali di vendita al dettaglio dei combustibili (incluse le imposte, per fonte e settore) [euro/ktep]

2.6. Investimenti

[] **Costi di investimento nei settori della trasformazione, dell'approvvigionamento, della trasmissione e della distribuzione di energia.**

2.7. Energia rinnovabile

- 1) Consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia, per settore (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e per tecnologia
- 2) Cogenerazione di calore e di energia elettrica da energie rinnovabili negli edifici (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE); include, se disponibili, dati disaggregati sull'energia prodotta, consumata e immessa in rete dai sistemi solari fotovoltaici, dai sistemi solari termici, dalla biomassa, dalle pompe di calore, dai sistemi geotermici nonché da tutti gli altri sistemi di energia rinnovabile decentrati
- 3) Se del caso, altre traiettorie nazionali, incluse le traiettorie a lungo termine o settoriali (quota di biocarburanti prodotti da colture alimentari e di biocarburanti avanzati, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, nonché l'energia rinnovabile prodotta dalle città e dalle comunità di energia ai sensi dell'articolo 22 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767])

3. Indicatori relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra

- 1) Emissioni di gas a effetto serra per settore programmatico (sistema ETS dell'UE, regolamento sulla condivisione dello sforzo e LULUCF)
- 2) Emissioni di gas a effetto serra per settore dell'IPCC e per gas (se pertinente, suddivisi nei settori ETS dell'UE e condivisione dello sforzo) [tCO₂eq]
- 3) Intensità di carbonio dell'economia nel suo complesso [tCO₂eq/PIL]
- 4) Indicatori relativi alle emissioni di CO₂
 - a) **Intensità di gas serra della generazione di elettricità e di calore domestica []**
[tCO₂eq/MWh]
 - b) **Intensità di gas serra del consumo energetico finale per settore []**
[tCO₂eq/tep]

- 5) Parametri relativi alle emissioni diverse da CO₂
- a) Animali da allevamento: bestiame da latte [1000 capi], bestiame non da latte [1000 capi], ovini [1000 capi], suini [1000 capi], pollame [1000 capi]
 - b) Apporto di azoto dall'utilizzo di fertilizzanti sintetici [kt di azoto]
 - c) Apporto di azoto dall'utilizzo di letame [kt di azoto]
 - d) Azoto fissato dalle colture che fissano azoto [kt di azoto]
 - e) Azoto nei residui delle colture restituiti alla terra [kt di azoto]
 - f) Superficie dei suoli organici coltivati [ettari]
 - g) Produzione di rifiuti solidi urbani (RSU)
 - h) Rifiuti solidi urbani (RSU) da collocare a discarica
 - i) Quota di recupero di CH₄ nella produzione totale di CH₄ dalla messa in discarica [%]

**NOTIFICA DELLE MISURE E DEI METODI ADOTTATI DAGLI STATI MEMBRI PER
L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE
[MODIFICATO DALLA PROPOSTA COM(2016) 761]⁹⁰**

Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi dettagliati proposti a norma dell'allegato V, punto 5, della direttiva 2012/27/UE per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e le misure alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6, della stessa direttiva.

1. Calcolo del livello del requisito di risparmio energetico da raggiungere nell'intero periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 che indichi in che modo gli elementi di seguito riportati sono presi in considerazione:
 - a) vendita annuale di energia, in volume, ai clienti finali di tutti i distributori di energia o di tutte le società di vendita al dettaglio di energia in media **nel triennio più recente** [] prima del 1° gennaio 2019 **per il quale siano disponibili i dati** [in ktep];
 - b) volume delle vendite di energia utilizzata nei trasporti esclusa dal calcolo [in ktep];
 - c) quantità di energia generata per uso proprio esclusa dal calcolo [in migliaia di tep];
 - d) fonti utilizzate per il calcolo dei dati relativi alle vendite di energia, compresa la giustificazione per l'uso di fonti statistiche alternative, e le eventuali differenze nei quantitativi che ne risultano (se si utilizzano fonti diverse da Eurostat);
 - e) risparmio energetico complessivo da raggiungere nell'intero periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 (prima delle esenzioni **di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, lettere b), c), d), e) ed f), della direttiva 2012/27/UE** []) [in ktep];

⁹⁰ **N.B.:** l'allegato II fornisce un modello per le misure di notifica di cui all'articolo 7 della direttiva sull'efficienza energetica. Si basa sull'allegato V di tale direttiva. Specifica le informazioni di cui necessita la Commissione per valutare le misure. Si tratta di informazioni che la Commissione chiedeva sistematicamente nel corso dei progetti pilota UE.

f) applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, lettere b), c), , [] d) , [] **e) ed f)**, della direttiva 2012/27/UE:

i) volume delle vendite di energia utilizzata per le attività industriali [in ktep] elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE escluse dal calcolo in conformità della lettera b);

ii) risparmio energetico [in ktep] conseguito nei settori della trasformazione, della distribuzione e della trasmissione di energia in linea con la lettera c);

iii) risparmio energetico [in ktep] risultante da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020 e oltre, in linea con la lettera d);

[]

iv) risparmi energetici [in ktep] generati dalle azioni individuali intraprese dopo il 1° gennaio 2018 e prima del 31 dicembre 2020 che comportano risparmi dopo il 31 dicembre 2020, compresa la durata prevista per ciascuna categoria di misure in linea con la lettera e);

v) energia generata per uso proprio sugli o negli edifici a seguito di misure programmatiche che promuovono la nuova installazione di tecnologie per l'energia rinnovabile, in linea con la lettera f) [in ktep];

g) volume totale cumulativo di risparmi energetici (dopo l'applicazione delle esenzioni **di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, lettere b), c), d), e) ed f)**, della **direttiva 2012/27/UE []**) [in ktep].

- h) **volume di risparmi che supera il volume totale cumulativo di risparmi per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 [in ktep] se deve essere riportato al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, in linea con l'articolo 7, paragrafo 4 bis.**

2. Misure programmatiche volte a conseguire l'obbligo di risparmio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE

2.1. Regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE:

- a) descrizione del regime obbligatorio di efficienza energetica;
- b) volume annuo e cumulativo previsto di risparmi energetici e durata del periodo obbligatorio/dei periodi obbligatori;
- c) parti obbligate e rispettive responsabilità;
- d) settori interessati;
- e) azioni ammissibili previste dalla misura;
- f) informazioni sull'applicazione delle **seguenti** disposizioni [] della direttiva 2012/27/UE:
 - i) **se del caso**, azioni specifiche, quota di risparmio da raggiungere nelle famiglie in condizioni di povertà **in linea con l'articolo 7, paragrafo 6 bis** [];
 - ii) risparmi ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi in conformità dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera b);
 - iii) "finanziamenti e prestiti" in linea con l'articolo 7 [], paragrafo **4 ter**.
- g) informazioni sugli scambi di risparmi energetici (se pertinente).

2.2. Misure alternative di cui all'articolo 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (ad eccezione delle imposte):

- a) tipo di misura programmatica;
- b) breve descrizione della misura programmatica, comprese le caratteristiche di progettazione per ogni misura notificata;
- c) volume annuo e cumulativo totale di risparmi previsto per ciascuna misura e/o volume di risparmi energetici in relazione a uno qualsiasi dei periodi intermedi;
- d) **autorità pubbliche** responsabili dell'attuazione, parti partecipanti o incaricate e rispettive responsabilità per l'attuazione delle misure programmatiche;
- e) settori interessati;
- f) azioni ammissibili previste dalla misura;
- g) **se del caso**, misure programmatiche specifiche o singole azioni per far fronte alla povertà energetica [].

2.3. Informazioni sulle misure fiscali:

- a) breve descrizione della misura fiscale;
- b) durata della misura fiscale;
- b bis) autorità pubblica responsabile dell'attuazione;**
- c) volume annuo e cumulativo atteso di risparmi per ciascuna misura;
- d) settori interessati **e fasce di contribuenti;**
- e) **metodo di calcolo, compresi i tipi di elasticità di prezzo utilizzati e le modalità con cui sono stati stabiliti**⁹¹ [].

⁹¹ **N.B.: dovrebbe essere in linea con l'allegato V, punto 4, della direttiva 2012/27/UE**

Metodo di calcolo delle misure notificate ai sensi degli articoli 7 bis, 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (ad eccezione delle misure fiscali):

- a) metodi di misurazione utilizzati di cui all'allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE;
- b) metodo di espressione del risparmio energetico (risparmio di energia primaria o finale);
- c) durata delle [] **misure e metodo di calcolo o relativa base di riferimento** [];
- d) breve descrizione del metodo di calcolo, compreso il modo in cui sono garantite l'addizionalità e la rilevanza del risparmio **e quali metodi e parametri sono utilizzati per i risparmi previsti e di scala;**
- e) informazioni su come sono affrontate le eventuali sovrapposizioni tra le misure e le singole azioni per evitare il doppio conteggio del risparmio energetico;
- f) variazioni climatiche e approccio utilizzato (se del caso).

3. Monitoraggio e verifica

- a) breve descrizione del sistema di monitoraggio e verifica e del processo di verifica;
- b) autorità pubblica responsabile dell'attuazione e principali responsabilità, nel contesto del sistema di monitoraggio e verifica, in relazione ai regimi obbligatori di efficienza energetica e/o alle misure alternative;
- c) indipendenza del monitoraggio e della verifica dalle parti obbligate, [] partecipanti **o** incaricate;

- d) porzione statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica e proporzione e criteri utilizzati per definire e selezionare un campione rappresentativo;⁹²
 - e) obblighi di comunicazione delle parti obbligate (risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, nonché complessivamente nel quadro del regime);
 - f) pubblicazione dei risparmi energetici realizzati (ogni anno) nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative;
 - g) informazioni **sulla legislazione degli Stati membri** in materia di sanzioni **da applicare** in caso di non conformità;⁹³ .
 - h) [⁹⁴]
-

⁹² **N.B.: a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, e dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, dell'orientamento generale della direttiva sull'efficienza energetica.**

⁹³ **N.B.: a norma delle condizioni generali di cui all'articolo 13 della direttiva sull'efficienza energetica.**

⁹⁴ **N.B.: a norma dell'allegato V, punto 3, lettera f) dell'orientamento generale della direttiva sull'efficienza energetica.**

**INFORMAZIONI CIRCA GLI INVENTARI DELLE EMISSIONI
DI GAS A EFFETTO SERRA**

Parte 1

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2:

- a) le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra elencati nella parte 2 del presente allegato e le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento [] [ESR] per l'anno X-2;
- b) dati sulle emissioni di origine antropica di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x) e composti organici volatili, coerenti con i dati già comunicati a norma dell'articolo 8 [] della direttiva **2016/2284/UE** [] per l'anno X-2;
- c) le emissioni di origine antropica di gas a effetto serra dalle fonti e assorbimenti di CO₂ dai pozzi connessi alle attività LULUCF per l'anno X-2, conformemente ai metodi specificati nella parte 3 del presente allegato. Tali dati sono inoltre rilevanti per la relazione di conformità a norma dell'articolo 12 del regolamento [] [LULUCF];
- d) eventuali modifiche delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) relative agli anni compresi tra l'anno o il periodo di riferimento pertinente e l'anno X-3, con l'indicazione delle motivazioni di tali modifiche;
- e) informazioni sugli indicatori di cui alla parte 4 del presente allegato relative all'anno X-2;
- f) sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell'articolo 5 del regolamento [] [ESR] e dell'articolo 11 del regolamento [] [LULUCF] per l'anno X-1;
- g) informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare le stime contenute nell'inventario, in particolare in sezioni dell'inventario che sono state oggetto di aggiustamenti o raccomandazioni in seguito alle revisioni condotte da esperti;

- h) la quota di attribuzione effettiva o stimata delle emissioni verificate comunicate dagli operatori degli impianti ai sensi della direttiva 2003/87/CE alle categorie di fonti dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra e la percentuale di tali emissioni verificate sul totale delle emissioni di gas a effetto serra comunicato per tali categorie per l'anno X-2;
- i) **se del caso**, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza delle emissioni comunicate negli inventari dei gas a effetto serra per l'anno X-2 con le emissioni verificate comunicate a norma della direttiva 2003/87/CE;
- j) **se del caso**, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza tra i dati utilizzati per stimare le emissioni in preparazione degli inventari dei gas a effetto serra per l'anno X-2, comprensivi dei dati seguenti:
 - i) i dati utilizzati per la preparazione degli inventari degli inquinanti atmosferici a norma della direttiva **2016/2284/UE** [];
 - ii) i dati comunicati a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 517/2014;
 - iii) i dati sull'energia comunicati a norma dell'articolo 4 e dell'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008;
- k) la descrizione delle **eventuali** modifiche apportate ai rispettivi sistemi nazionali di inventario;
- l) la descrizione delle **eventuali** modifiche apportate ai rispettivi registri nazionali;
- m) informazioni sui piani di assicurazione e controllo di qualità, una valutazione generale dell'incertezza, una valutazione generale della completezza ed eventuali altri elementi della relazione sull'inventario nazionale dei gas a effetto serra necessari per la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;

- n) informazioni circa le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alle flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 7, paragrafo 1 e all'uso dei proventi a norma dell'articolo 5, paragrafo 5 bis⁹⁵, del regolamento [] [ESR].

Gli Stati membri possono chiedere di derogare alla lettera c) per applicare metodi diversi da quelli che figurano nella parte 3 del presente allegato se non è stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra del periodo compreso tra il 2021 e il 2030, oppure se il costo del miglioramento metodologico è sproporzionato rispetto ai benefici della sua applicazione in termini di migliore contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico e/o il metodo alternativo proposto, corredata della valutazione dei potenziali effetti sull'accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro un lasso di tempo ragionevole specificato. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se respinge la richiesta motiva la sua decisione.

Parte 2

I gas a effetto serra da prendere in considerazione sono i seguenti:

biossido di carbonio (CO₂)

metano (CH₄)

ossido di azoto (N₂O)

esafluoruro di zolfo (SF₆)

trifluoruro di azoto (NF₃)

idrofluorocarburi (HFC):

⁹⁵ **Nota: fatta salva la discussione sull'ESR del Coreper dell'8 dicembre.**

- HFC-23 CHF_3
- HFC-32 CH_2F_2
- HFC-41 CH_3F
- HFC-125 CHF_2CF_3
- HFC-134 CHF_2CHF_2
- HFC-134a CH_2FCF_3
- HFC-143 CH_2FCHF_2
- HFC-143a CH_3CF_3
- HFC-152 $\text{CH}_2\text{FCH}_2\text{F}$
- HFC-152a CH_3CHF_2
- HFC-161 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{F}$
- HFC-227ea $\text{CF}_3\text{CHFCF}_3$
- HFC-236cb $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{F}$
- HFC-236ea $\text{CF}_3\text{CHFCHF}_2$
- HFC-236fa $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CF}_3$
- HFC-245fa $\text{CHF}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$
- HFC-245ca $\text{CH}_2\text{FCF}_2\text{CHF}_2$
- HFC-365mfc $\text{CH}_3\text{CF}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$
- HFC-43-10mee $\text{CF}_3\text{CHFCHF}_2\text{CF}_3$ o ($\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_{10}$)

perfluorocarburi (PFC):

- PFC-14, perfluorometano, CF_4
- PFC-116, perfluoroetano, C_2F_6
- PFC-218, perfluoropropano, C_3F_8
- PFC-318, perfluorociclobutano, $\text{c-C}_4\text{F}_8$
- perfluorociclopropano $\text{c-C}_3\text{F}_6$
- PFC-3-1-10, perfluorobutano, C_4F_{10}
- PFC-4-1-12, perfluoropentano, C_5F_{12}
- PFC-5-1-14, perfluoroesano, C_6F_{14}
- PFC-9-1-18, $\text{C}_{10}\text{F}_{18}$

Parte 3 - Metodi per il monitoraggio e la comunicazione nel settore LULUCF⁹⁶

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo **in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.**

Metodo di livello 1 [] in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25–30% delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide significativamente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull'evoluzione o sull'incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d'uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 [] in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3 [], in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

⁹⁶ **Nota: testo allineato con l'orientamento generale LULUCF (doc. 13249/17, cfr. articolo 16, paragrafo 4)**

Parte 4 - Indicatori dell'inventario

Denominazione dell'indicatore	Indicatore
TRASFORMAZIONE B0	Emissioni specifiche di CO ₂ di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, t/TJ Emissioni di CO ₂ di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, kt diviso per tutti i prodotti - produzione per centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, PJ
TRASFORMAZIONE E0	Emissioni specifiche di CO ₂ degli impianti degli autoproduttori, t/TJ Emissioni di CO ₂ degli autoproduttori, kt diviso per la produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche di autoproduttori, PJ
INDUSTRIA A1.1	Intensità totale di CO ₂ - industria del ferro e dell'acciaio, t/mio EUR Emissioni totali di CO ₂ dal ferro e dall'acciaio, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria del ferro e dell'acciaio
INDUSTRIA A1.2	Intensità di CO ₂ legata all'energia - industria chimica, t/mio EUR Emissioni di CO ₂ legate all'energia nell'industria chimica, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria chimica
INDUSTRIA A1.3	Intensità di CO ₂ legata all'energia - industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l'edilizia, t/mio EUR Emissioni di CO ₂ legate all'energia nell'industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l'edilizia, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l'edilizia
INDUSTRIA A1.4	Intensità di CO ₂ legata all'energia - industria alimentare, delle bevande e del tabacco, t/mio EUR Emissioni di CO ₂ legate all'energia dall'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria alimentare, delle bevande e del tabacco, mio EUR (EC95)
INDUSTRIA A1.5	Intensità di CO ₂ legata all'energia - industria della carta e della stampa, t/mio EUR Emissioni di CO ₂ legate all'energia nell'industria della carta e della stampa, kt - valore aggiunto lordo - industria della carta e della stampa, mio EUR (EC95)
FAMIGLIE A0	Emissioni specifiche di CO ₂ dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali, t/m ² Emissioni di CO ₂ dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali diviso per la superficie delle abitazioni occupate in permanenza, milioni di m ²
SERVIZI B0	Emissioni specifiche di CO ₂ del settore commerciale e istituzionale per il riscaldamento di locali, kg/m ² Emissioni di CO ₂ per il riscaldamento di locali in edifici nel settore commerciale e istituzionale, kt diviso per la superficie degli edifici del terziario, milioni di m ²
TRASPORTI B0	Emissioni specifiche di CO ₂ legate al diesel prodotte dalle automobili, g/100 km
TRASPORTI B0	Emissioni specifiche di CO ₂ legate alla benzina prodotte dalle automobili, g/100 km

**INFORMAZIONI SULLE POLITICHE E SULLE MISURE IN MATERIA
DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA**

Informazioni che devono figurare nelle comunicazioni di cui all'articolo 16:

- a) una descrizione del sistema nazionale preposto a comunicare le politiche, le misure o **gruppi di misure** e le proiezioni delle emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, oppure informazioni relative a ogni modifica apportata a detto sistema per il quale sia già stata trasmessa tale descrizione;
- b) gli aggiornamenti relativi alle strategie per le basse emissioni a lungo termine di cui all'articolo 14 e i progressi compiuti nella loro attuazione;
- c) informazioni riguardanti politiche e misure o gruppi di misure nazionali e l'attuazione di politiche e misure o gruppi di misure dell'Unione che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento dai pozzi, trasmesse per ciascun settore e ordinate per gas o gruppo di gas (HFC e PFC) di cui alla parte 2 dell'allegato III. Tali informazioni rinviano alle politiche nazionali o dell'Unione applicabili e pertinenti e comprendono:
 - i) l'obiettivo della politica o della misura e una sua breve descrizione;
 - ii) il tipo di strumento utilizzato;
 - iii) lo stato di attuazione della politica o misura o del gruppo di misure;
 - iv) gli indicatori **utilizzati** per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo;
 - v) **se disponibili**, stime quantitative degli effetti sulle emissioni dalle fonti e sull'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, suddivise come segue:

- risultati delle valutazioni ex-ante degli effetti di ciascuna politica e misura o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Le stime sono fornite per la serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all'anno di comunicazione, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento [] [ESR] e dal regolamento [] [LULUCF];
- risultati delle valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, se disponibili, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento [] [ESR] e dal regolamento [] [LULUCF];
- vi) le stime **disponibili** dei costi e dei benefici previsti delle politiche e delle misure e le stime dei costi e dei benefici effettivi delle politiche e delle misure;
- vii) tutti i riferimenti **esistenti** alle valutazioni dei costi e degli effetti delle politiche e delle misure nazionali, alle informazioni sull'attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento dai pozzi e ai rapporti tecnici su cui si fondano;
- viii) valutazione del contributo della politica o della misura alla realizzazione della strategia a lungo termine per le basse emissioni di cui all'articolo 14;
- d) informazioni sulle politiche e le misure, **o gruppi di misure**, nazionali aggiuntive previste volte a limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti in virtù dei regolamenti [] [ESR] e [] [LULUCF];
- e) informazioni riguardanti i legami tra le varie politiche e misure, **o gruppi di misure**, notificate a norma della lettera c) e il modo in cui tali politiche e misure, **o gruppi di misure**, contribuiscono alle diverse proiezioni.

Informazioni che devono figurare nelle comunicazioni di cui all'articolo 16:

- a) proiezioni senza misure, se disponibili, proiezioni con misure e, **se disponibili**, proiezioni con misure aggiuntive;
- b) proiezioni dei gas a effetto serra totali e stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento [] [ESR] e delle emissioni dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi previsti dal regolamento [] [LULUCF];
- c) impatto delle politiche e delle misure individuate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a). Qualora tali politiche e misure non siano incluse, ciò è chiaramente dichiarato e spiegato;
- d) risultati dell'analisi di sensibilità svolta per le proiezioni e informazioni sui modelli e sui parametri utilizzati;
- e) tutti i pertinenti riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui si fondano le proiezioni di cui al all'articolo 16, paragrafo 4.

Parte 1*Relazioni sull'adattamento*

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1:

- a) obiettivi principali, traguardi e quadro istituzionale per l'adattamento;
- b) proiezioni relative ai cambiamenti climatici, compresi gli eventi meteorologici estremi, l'impatto dei cambiamenti climatici, la valutazione delle vulnerabilità e dei principali rischi climatici;
- c) []
- d) piani e strategie di adattamento;
- e) []
- f) progressi compiuti nell'attuazione, comprese le buone pratiche e i cambiamenti a livello di governance.

Parte 2*Relazioni sul sostegno ai paesi in via di sviluppo*

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a):

- a) informazioni circa gli stanziamenti [] ai paesi in via di sviluppo per l'anno X-1, tra cui:
 - i) informazioni quantitative sulle risorse finanziarie pubbliche mobilitate dallo Stato membro. Le informazioni sui flussi finanziari sono basate sui cosiddetti "marcatori di Rio" per il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per il sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici e su altri sistemi di tracciabilità introdotti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE;

- ii) informazioni metodologiche qualitative che illustrano il metodo utilizzato per calcolare le informazioni quantitative, compresa una spiegazione della metodologia per quantificare i relativi dati e, se del caso, anche altre informazioni sulle definizioni e sui metodi usati per determinare eventuali dati, in particolare per le informazioni comunicate sui flussi finanziari mobilitati;
 - iii) informazioni disponibili sulle attività dello Stato membro legate a progetti di trasferimento di tecnologie e a progetti di rafforzamento delle capacità che beneficiano di un finanziamento pubblico per i paesi in via di sviluppo a titolo della convenzione UNFCC, che specifichino se la tecnologia trasferita o il progetto di rafforzamento delle capacità siano stati usati per interventi di mitigazione degli o di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e precisino il paese beneficiario, l'importo del sostegno offerto (**se possibile**) e il tipo di tecnologia trasferita o di progetti di rafforzamento delle capacità;
- b) informazioni **disponibili** per l'anno X e successivi sulla fornitura di sostegno prevista, comprese le informazioni sulle attività previste riguardanti progetti di trasferimento di tecnologie o progetti di sviluppo di capacità che ricevono fondi pubblici per i paesi in via di sviluppo nel quadro della convenzione UNFCC e sulle tecnologie da trasferire e i progetti di rafforzamento delle capacità, che specifichino se la tecnologia trasferita o il progetto di rafforzamento delle capacità mirino alla mitigazione degli o all'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e precisino il paese beneficiario, l'importo del sostegno offerto (**se possibile**) e il tipo di tecnologia trasferita o di progetto di rafforzamento delle capacità.

Parte 3

Relazioni sui proventi della vendita all'asta

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b):

- a) informazioni sull'uso dei proventi realizzati dagli Stati membri durante l'anno X-1 con la vendita all'asta di quote di emissioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, ivi comprese informazioni riguardanti i proventi usati per uno o più degli scopi indicati nell'articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva, o l'equivalente in valore finanziario di tali proventi e le misure adottate in applicazione di tale articolo;
- b) informazioni sull'uso, deciso dagli Stati membri, di tutti i proventi generati dagli Stati membri mediante la vendita all'asta delle quote delle emissioni rilasciate dal settore del trasporto aereo a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE; tali informazioni sono fornite conformemente all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva;

I proventi della vendita all'asta non versati al momento della comunicazione alla Commissione da parte di uno Stato membro delle informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), sono quantificati e comunicati negli anni successivi.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AGGIUNTIVI

Parte 1⁹⁷*Obblighi di comunicazione aggiuntivi nel settore delle energie rinnovabili*

Conformemente all'articolo 18, lettera c), sono incluse le informazioni aggiuntive di seguito riportate:

- a) il funzionamento del sistema delle garanzie di origine per l'elettricità, il gas, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili, i livelli di rilascio e annullamento delle garanzie di origine e il conseguente consumo annuo nazionale di energie rinnovabili, nonché le misure adottate per assicurare l'affidabilità e la protezione del sistema contro la frode;
- b) **i quantitativi di biocombustibili, biogas, carburanti rinnovabili per autotrazione di origine non biologica, combustibili da carbonio riciclato e energia elettrica rinnovabile consumati nel settore dei trasporti e, se del caso, i risultati di riduzione delle emissioni. Nel comunicare i dati si fa distinzione tra i combustibili prodotti da vari tipi di alimenti e mangimi e ogni tipo di materie prime di cui all'allegato IX della [rifusione della direttiva 2009/98/CE, proposta da COM(2016) [];**
- c) [] origine e uso delle risorse della biomassa a fini energetici;

⁹⁷ **Nota: la presidenza sottolinea che sarà probabilmente necessario modificare ulteriormente la presente parte 1 dell'allegato VII tenendo presenti la costante necessità di allineamento con i progetti di direttiva sulle rinnovabili e sulla prestazione energetica nell'edilizia nonché gli obiettivi di garantire un livello adeguato di oneri di comunicazione e di assicurare una corretta interrelazione con il regolamento sulle statistiche dell'energia.**

- d) []
- e) una stima della produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili che potrebbe essere oggetto di trasferimento verso altri Stati membri per consentire a questi ultimi di conformarsi all'articolo 3, paragrafo 3, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767] e raggiungere i contributi nazionali e le traiettorie di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2, punto i);
- f) **se disponibile**, una stima della domanda di energia da fonti rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale fino al 2030 [];
- g) lo sviluppo e la quota di biocombustibili ottenuti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX della [rifusione della direttiva 2009/98/CE, proposta da COM(2016) 767], inclusa una valutazione delle risorse incentrata sugli aspetti della sostenibilità connessi all'impatto della sostituzione della produzione di alimenti e mangimi con la produzione di biocarburanti, []
- h) **se disponibile**, l'impatto stimato della produzione o dell'uso di biocombustibili, di bioliquidi e di combustibili derivati dalla biomassa sulla biodiversità, sulle risorse idriche, sulla disponibilità e la qualità dell'acqua, sul suolo e sulla qualità dell'aria all'interno dello Stato membro;
- i) [] i casi osservati di frode nella catena di custodia dei biocombustibili, dei bioliquidi e dei combustibili derivati dalla biomassa;
- j) informazioni sui metodi impiegati per stimare la quota di rifiuti biodegradabili contenuti nei rifiuti destinati alla produzione di energia e sulle misure adottate per migliorare e verificare tali stime;
- k) **se disponibile**, la generazione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili negli edifici (secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE) [] che include i dati [] [] sull'immissione di energia in rete dai sistemi solari fotovoltaici, dai sistemi solari termici, dalla biomassa, dalle pompe di calore, dai sistemi geotermici, nonché da tutti gli altri sistemi di energia rinnovabile decentrati;

- 1) se del caso, la quota di biocombustibili prodotti da colture alimentari e di biocombustibili avanzati, la quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, nonché l'energia rinnovabile prodotta dalle città e dalle comunità di energia ai sensi dell'articolo 22 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767];

[]

Parte 2

Obblighi di comunicazione supplementari nel settore dell'efficienza energetica

Nel settore dell'efficienza energetica, le seguenti informazioni supplementari sono incluse ai sensi dell'articolo 19, lettera c):

- a) principali politiche legislative e non legislative, misure, programmi e misure di finanziamento attuati nell'anno X-2 e X-1 (dove X sta per l'anno in cui è prevista la relazione) per raggiungere gli obiettivi stabiliti ai sensi dell'articolo 4, lettera b), che promuovono i mercati dei servizi energetici e migliorano la prestazione energetica degli edifici, misure per utilizzare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura per il gas e per l'energia elettrica nonché per il riscaldamento e per il raffreddamento, misure per migliorare l'informazione e la qualificazione, altre misure per promuovere l'efficienza energetica;
- b) risparmi energetici conseguiti in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificato dalla proposta COM(2016) 761] per gli anni X-3 e X-2;
- c) progressi compiuti in ciascun settore e motivi per cui il consumo energetico è rimasto stabile o è aumentato negli anni X-3 e X-2 nei settori di consumo di energia finale;
- d) superficie totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m² di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati che, al 1o gennaio degli anni X-2 e X-1, non soddisfacevano i requisiti di prestazione energetica, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE;
- e) superficie coperta totale di edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati che sono stati oggetto di ristrutturazione negli anni X-3 e X-2, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, o i risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà delle amministrazioni centrali o da esse occupati, di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di detta direttiva;

- f) numero di audit energetici condotti negli anni X-3 e X-2. Inoltre, numero totale **stimato** di grandi imprese presenti nel territorio cui è applicabile l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE e numero di audit energetici condotti in tali imprese negli anni X-3 e X-2;
 - g) coefficiente di energia primaria nazionale applicato per l'energia elettrica;
 - h) numero e superficie coperta di edifici a energia quasi zero di nuova costruzione e ristrutturati negli anni X-2 e X-1, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, **se necessario sulla base di campionamenti statistici**;
 - i) link internet verso un sito che permetta di consultare gli elenchi o l'interfaccia dei fornitori di servizi energetici, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2012/27/UE.
-

RELAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ DELLE BIOENERGIE DELL'UNIONE

La relazione sulla sostenibilità delle bioenergie dell'Unione sull'energia da biomassa che la Commissione è tenuta ad adottare ogni due anni insieme con la relazione sullo stato dell'Unione dell'energia a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera d), contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) i benefici e i costi ambientali relativi dei vari biocombustibili, bioliquidi e combustibili prodotti da biomassa, gli effetti delle politiche di importazione dell'Unione su di essi, le implicazioni in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e le modalità per realizzare un approccio equilibrato tra produzione interna e importazioni;
- b) l'impatto della produzione e dell'utilizzo di biomassa sulla sostenibilità nell'Unione e in paesi terzi, comprese le ripercussioni sulla biodiversità;
- c) i dati e l'analisi della disponibilità e della domanda attuali e previste di biomassa sostenibile, compreso l'impatto dell'aumento della domanda di biomassa sui settori che utilizzano la biomassa;
- d) lo sviluppo tecnologico e **la diffusione []** dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX della [rifusione della direttiva 2009/98/CE, proposta da COM(2016) 767], e **una valutazione della disponibilità delle materie prime []**;
- e) i dati sui risultati disponibili delle ricerche scientifiche relative al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per tutte le filiere di produzione e l'analisi di tali risultati, corredati di una valutazione volta ad appurare se sia possibile ridurre il margine di incertezza individuato nell'analisi alla base delle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e se il possibile impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, possa essere calcolato; e

- f) per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di biocombustibili, bioliquidi e combustibili dalla biomassa consumati all'interno dell'Unione, informazioni sulle misure nazionali adottate per rispettare i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767], per la protezione del suolo, delle risorse idriche e dell'aria.

Nelle relazioni sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biomassa, la Commissione utilizza le quantità comunicate dagli Stati membri conformemente alla parte 1, lettera b), dell'allegato VII, compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall'analisi di sensibilità di cui all'allegato VIII della [rifusione della direttiva 2009/28/EC, proposta da COM(2016) 767]. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi ai valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall'analisi di sensibilità. Inoltre, la Commissione valuta se e come le stime della riduzione delle emissioni dirette cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione.

**REGIMI VOLONTARI PER I QUALI LA COMMISSIONE HA ADOTTATO
UNA DECISIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 4,
DELLA [RIFUSIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE, PROPOSTA COM(2016) 767]**

La relazione sui regimi volontari per i quali la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767], che dovrà essere adottata ogni due anni dalla Commissione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera e), contiene la valutazione della Commissione, come minimo, dei seguenti elementi:

- a) l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, sia in relazione a quanto indicato su tali aspetti nella documentazione del sistema interessato al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione, sia in relazione alle migliori prassi del settore;
- b) la disponibilità di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema, nonché l'esperienza e la trasparenza nella loro applicazione;
- c) la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle pertinenti certificazioni e l'accessibilità delle relazioni di revisione;
- d) la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali prima del processo decisionale durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli, e la risposta ai loro contributi;
- e) la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;

- f) **se disponibili**, l'aggiornamento del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocombustibili certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti;
- g) la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema che identifichi le prove di conformità ai criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire attività fraudolente, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del seguito da dare ai casi sospetti di frode e di altre irregolarità e, se del caso, il numero dei casi di frode o irregolarità individuati;
- h) le opzioni per l'autorizzazione dei soggetti a riconoscere e monitorare gli organismi di certificazione;
- i) i criteri per il riconoscimento o l'accreditamento degli organismi di certificazione;
- j) le norme sulle modalità di esecuzione del monitoraggio degli organismi di certificazione;
- k) le modalità per agevolare o migliorare la promozione delle migliori prassi.

SISTEMI NAZIONALI DI INVENTARIO

Le informazioni di cui all'articolo 30 comprendono i seguenti elementi:

- a) i dati e i metodi comunicati relativamente alle attività e agli impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE allo scopo di predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra comunicate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione e nell'ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;
- b) **se del caso**, i dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione sui gas fluorurati in vari settori, istituiti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 517/2014 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;
- c) le emissioni, i dati di base e le metodologie comunicati dai complessi industriali a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;
- d) i dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008;
- e) i dati raccolti tramite la tracciabilità geografica delle aree nell'ambito dei programmi vigenti e delle indagini esistenti dell'Unione e degli Stati membri, compresi l'indagine LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e il programma Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra).

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) n. 525/2013	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2	—
Articolo 3	—
Articolo 4	Articolo 14
Articolo 5	Articolo 30, paragrafo 1; articolo 30, paragrafo 2; articolo 30, paragrafo 6; Allegato X
Articolo 6	Articolo 30, paragrafo 3; Articolo 30, paragrafo 6
Articolo 7	Articolo 23, paragrafo 2; articolo 23, paragrafo 3 articolo 23, paragrafo 5; articolo 23, paragrafo 6; Allegato III
Articolo 8	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a); ultimo comma dell'articolo 23, paragrafo 1; articolo 23, paragrafo 6
Articolo 9	Articolo 30, paragrafo 4; Articolo 30, paragrafo 5
Articolo 10	Articolo 33
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 32
Articolo 13	Articolo 16, paragrafo 1, lettera a); articolo 16, paragrafo 3; articolo 16, paragrafo 4; Allegato IV
Articolo 14	Articolo 16, paragrafo 1, lettera b); articolo 16, paragrafo 2; articolo 16, paragrafo 3; articolo 16, paragrafo 4; Allegato V
Articolo 15	Articolo 17, paragrafo 1; Allegato VI, parte 1
Articolo 16	Articolo 17, paragrafo 2, lettera a); Allegato VI, parte 2
Articolo 17	Articolo 17, paragrafo 2, lettera b); articolo 17, paragrafo 3; articolo 17, paragrafo 4; Allegato VI, parte 3
Articolo 18	Articolo 15, paragrafo 2, lettera e); Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 19	—
Articolo 20	—
Articolo 21	Articolo 25, paragrafo 1, lettera c); articolo 25, paragrafo 4; articolo 25, paragrafo 7
Articolo 22	—
Articolo 23	Articolo 34, paragrafo 1, lettera d); articolo 34, paragrafo 1, lettera e); articolo 34, paragrafo 1, lettera f); articolo 34, paragrafo 1, lettera g); articolo 34, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 24	Articolo 35
Articolo 25	—

Articolo 26	Articolo 37
Articolo 27	—
Articolo 28	Articolo 50
Articolo 29	—
